


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 novembre 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIGNERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1995, n. 480.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1995.

Nomina di alcuni membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati Pag. 9

Ministero dell'Interno

DECRETO 25 ottobre 1995.

Modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane Pag. 10

Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali

DECRETO 10 ottobre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Camaro», «Colli Ericini», «Della Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione Pag. 17

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 6 novembre 1995.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, delle circoscrizioni in cui la misura percentuale prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6% Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università Pag. 49

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1995, n. 480, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio» Pag. 54

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 8 novembre 1995, n. 21/95.

Art. 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio, orario di apertura al pubblico ed orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Stato di attuazione della direttiva-circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 7/95 del 24 febbraio 1995 Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 16 novembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 63

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa recante: «Conferimento di decorazioni al valor militare». (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995) Pag. 64

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1995, n. 480.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: **DINI**

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1995, N. 381.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «lire 38.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 35.500 milioni»;

al comma 2, le parole: «20 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «10 miliardi»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:

“6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio”».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. — 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".

Art. 3-ter. — 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fidejussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali. Le suddette camere di commercio provvedono al pagamento dei relativi interessi esclusivamente con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

Art. 3-quater. — 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "siano iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.

Art. 3-quinquies. — 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

"2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2114):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (CLO) il 18 settembre 1995.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 18 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 settembre 1995.

Esaminato dalla 10ª commissione il 26 settembre e 18 ottobre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3314):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 25 ottobre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 novembre 1995.

Esaminato dalla X commissione il 7 novembre 1995.

Esaminato in aula il 13 novembre 1995 e approvato il 15 novembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

95G0525

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1995.

Nomina di alcuni membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto legislativo con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993 concernente la nomina dei membri della Autorità di che trattasi;

Vista la nota n. PR/73.95 in data 4 luglio 1995, con la quale il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha proposto la nomina del prof. Carlo Batini e del prof. Roberto Benzi a membri dell'Autorità, in sostituzione dell'ing. Maurizio Marcovaldi e del prof. Sergio De Julio cessati dall'incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Carlo Batini ed il prof. Roberto Benzi sono nominati membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in sostituzione dell'ing. Maurizio Marcovaldi e del prof. Sergio De Julio cessati dall'incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto visto di legittimità e pubblicato, con allegati i *curricula vitae* degli interessati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 68

ALLEGATO I

CURRICULUM VITAE DI CARLO BATINI

Nato a Pescara il 7 giugno 1949, laureato in ingegneria elettronica nel 1972 con 110 e lode, è professore incaricato nel 1976, assistente di ruolo nel 1979, professore associato nel 1984 per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici. Dal 1986 è professore ordinario per la cattedra di impianti di elaborazione, presso il dipartimento d'informatica e sistemistica e la facoltà di ingegneria della Università «La Sapienza» di Roma. Dal 1988 al 1992 è stato direttore della scuola a fini speciali di informatica della stessa Università. Nell'anno accademico 1992-1993 è stato presidente del consiglio di corso di laurea del diploma di ingegneria informatica e automatica. Dal 1° novembre 1993 è fuori ruolo dall'Università e opera presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Attività di ricerca.

Ha svolto ricerche nel campo delle basi di dati, sia riguardo ai sistemi di gestione che riguardo alle metodologie di analisi e progetto e gli strumenti automatici di aiuto alla analisi. I principali contributi riguardano la teoria relazionale dei dati e soprattutto lo sviluppo di metodologie ed interfacce di interazione orientate all'utente finale, che permettano cioè anche all'utente non informatico di comprendere il contenuto informativo dei sistemi informativi automatizzati, di intervenire in maniera attiva nel corso del loro progetto, di accedere autonomamente al sistema. Ha sviluppato prototipi di strumenti di aiuto al progetto di sistemi informativi, interfacce grafiche generalizzate, linguaggi di interrogazione user friendly, partecipando poi a progetti di ricerca precompetitiva su tali progetti.

Ha svolto periodi di ricerca all'estero, in particolare presso le Università di California, Los Angeles, Università di Florida, Gainesville, Università di Pechino, e seminari invitati, presso le precedenti Università e quelle di Toronto (Canada) Tampere e Turku (Finlandia), del Michigan (Ann Arbor, USA).

Ha svolto attività di coordinamento scientifico per diversi progetti di ricerca nazionali, tra cui il progetto finalizzato informatica del CNR, ed è referee di alcune riviste nazionali ed internazionali, tra cui le IEEE Transactions on Software Engineering, ACM Transactions on Data Base System, IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering e la Rivista di Informatica, vari congressi internazionali e la National Science Foundation.

Attività istituzionali.

Dal 1982 al 1990 è stato membro della commissione per l'automazione della pubblica amministrazione del Provveditorato generale dello Stato, per la quale ha coordinato il lavoro di diverse commissioni per l'esame tecnico e la valutazione di congruità tecnico economica per lo sviluppo (hardware e software) dei sistemi informativi di diversi ministeri.

In questo ambito è stato membro di un gruppo di lavoro per la definizione di standard per il processo di sviluppo di sistemi informativi per la pubblica amministrazione. Presso il Provveditorato generale dello Stato ha anche svolto attività di sperimentazione e valutazione di metodologie.

Dal 1° settembre 1993 opera presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, in posizione di fuori ruolo dalla Università «La Sapienza» di Roma.

È stato responsabile del progetto sulla rilevazione dello stato dei sistemi informativi, attività che può vedersi come il passo propedeutico alla formulazione del piano di sviluppo informatico delle amministrazioni.

Attività didattica e seminariale.

Oltre ai ruoli citati in precedenza, è stato docente del Corso di Basi di dati per la scuola a fini speciali di informatica dell'Università «La Sapienza» di Roma. Ha organizzato nel 1987 i corsi e seminari di alfabetizzazione per il progetto PECOS.

Nel 1991 è stato membro di un comitato creato dal Consorzio per la università a distanza per la definizione dei programmi del diploma in ingegneria informatica e automatica. Nel corso di impianti di elaborazione di cui è stato titolare alla facoltà di ingegneria ha insegnato argomenti relativi alla analisi e progetto di sistemi informativi, architetture di impianti di elaborazione, implementazione di algoritmi su architetture specializzate, dimensionamento e valutazione delle prestazioni di impianti. Dal 1993 svolge il corso di Sistemi Informativi alla Università Luiss per il corso di Master. È stato responsabile per la facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» di Roma del corso di diploma in ingegneria informatica e automatica, nelle due forme di erogazione faccia a faccia e a distanza.

Attività pubblicistica.

Ha scritto diversi testi, per case editrici nazionali ed internazionali, su temi riguardanti le metodologie di progettazione di basi di dati, la teoria ed i sistemi relazionali di gestione, le metodologie di programmazione dei calcolatori elettronici, i linguaggi di programmazione, gli impianti di elaborazione dei dati, l'alfabetizzazione informatica.

Ha anche curato tre testi per il Provveditorato generale dello Stato, Ministero del tesoro, su una analisi comparata delle metodologie di progetto dei sistemi informativi nella pubblica amministrazione e su una proposta di quadro metodologico di riferimento per il progetto di sistemi informativi nella pubblica amministrazione, citato nella circolare del dipartimento della funzione pubblica emanata nell'anno 1989.

Principali pubblicazioni.

C. Batini, M. Lenzerini - A Methodology for data schema integration in the Entity Relationship model - IEEE Transactions on Software Engineering, 1984.

C. Batini, E. Nardelli, R. Tamassia - Automatic layout of Data flow diagrams - IEEE Transactions on Software Engineering, 1986.

C. Batini, M. Lenzerini, S. B. Navathe - A Comparative Review of methodologies for database integration - IEEE Computing Surveys, 1986.

R. Tamassia, C. Batini, G. Di Battista - Automatic graph drawing and readability of diagrams - IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, 1988.

G. Di Battista, C. Batini - A methodology for conceptual documentation and maintenance - Information Systems, 1988.

G. Di Battista, C. Batini - A methodology for conceptual design of statistical databases - Information Systems, 1988.

C. Batini (editor) - The Entity Relationship approach: a Bridge to the User - North Holland Publishing Company, 1989.

C. Batini, G. Di Battista - Data Dictionaries: Structure, Design and Use - Tutorial all Conferenza Extended Data Base Technologies, Vienna, marzo 1992.

C. Batini, G. Di Battista, G. Santucci - Structuring Primitives for a Dictionary of Entity Relationship data schemas - IEEE Transactions on Software Engineering, marzo 1993.

Principali testi.

C. Batini - Le basi dell'informatica - Collana libri di base, Editori riuniti 1984.

C. Batini, G. De Petra, M. Lenzerini, G. Santucci - La progettazione concettuale dei dati - Franco Angeli editore, 1986.

P. Atzeni, C. Batini, V. De Antonellis - La teoria relazionale dei dati - Boringhieri, 1986.

C. Batini, G. Bisogni, P. Gentile (a cura di) - Studio preliminare per la definizione di uno schema generale metodologico per lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi informativi automatizzati nella pubblica amministrazione - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986.

C. Batini, M. Lenzerini - Basi di dati - in G. Cioffi e V. Falzone (eds.) Manuale di informatica - Calderini editore, 1986.

C. Batini (a cura di) - Il processo di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati nella pubblica amministrazione: la fase di analisi - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1987.

S. Ceri, C. Batini, S. Ceri - Basi di dati - CUD, Consorzio per la università a distanza - 1988.

C. Batini, M. L. Bargellini - Sistemi informativi per la diffusione dell'informazione: metodologia di progettazione - ENEA, Serie manuali, 1990.

C. Batini, L. Carlucci Aiello, M. Lenzerini, A. Marchetti Spaccamela, A. Miola - Fondamenti di programmazione dei calcolatori elettronici - Franco Angeli editore, 1990.

C. Batini et al. (a cura di) - Quadro metodologico di riferimento per il progetto di sistemi informativi nella pubblica amministrazione - Ministero del Tesoro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990.

C. Batini, S. Ceri, S. B. Navathe - Logical data base design using the Entity Relationship model - Benjamin and Cummings/Addison Wesley, Palo Alto, California, USA, 1991.

G. Ausiello, C. Batini, D. Mandrioli, M. Protasi - Modelli e linguaggi dell'informatica - McGraw Hill Italia, 1991.

P. Ercoli, C. Batini, F. Marozza (a cura di) - Nuove metodologie per i sistemi informativi della pubblica amministrazione - Il Mulino, 1993.

Dopo aver svolto il servizio militare nel 1977, ha lavorato presso l'Istituto di fisica dell'atmosfera C.N.R. di Roma, fino al 1981, e presso il centro di ricerche IBM di Roma, fino al 1987, dove ha coordinato il settore di fisica computazionale. Dal 1988 è professore di fisica teorica presso l'Università di Roma «Tor Vergata» e insegna fisica dei sistemi dinamici. Dal 1981 al 1984 è stato docente di meccanica razionale presso l'Università degli studi dell'Aquila.

Una cospicua parte delle attività di ricerca del prof. Benzi è stata svolta, in qualità di «visiting professor», in collaborazione con numerosi centri di ricerca internazionali, fra i quali: Courant Institute (New York), Yale University, European Center of Medium Range Weather Forecast (Reading UK), Laboratoire de Meteorologie Dynamique dell'École Normale Supérieure (Parigi), U.L.B. Bruxelles, Laboratoire de Physique Statistique dell'École Normale Supérieure di Lione, Princeton University.

I risultati ottenuti nell'attività di ricerca del prof. Benzi riguardano soprattutto i campi della meteorologia e climatologia, fisica computazionale, teoria della turbolenza e teoria dei sistemi dinamici.

In questi settori, il prof. Benzi ha curato sia gli aspetti di ricerca di base che le fasi di applicazione sviluppando i necessari mezzi informatici sia su calcolatori seriali che vettoriali, utilizzando strumenti per la elaborazione di immagini per la visualizzazione dinamica e interpretazione delle informazioni sperimentali e computazionali, e, infine, calcolatori paralleli con memoria condivisa e distribuita, sia della classe MIMD che SIMD. In particolare, nel calcolo parallelo, ha coordinato uno fra i primi gruppi in Europa nello sviluppo e realizzazione di codici di calcolo numerico per elaboratori a memoria non condivisa di tipo MIMD.

I principali risultati scientifici conseguiti sono:

la scoperta di un nuovo meccanismo, detto di risonanza stocastica, grazie al quale è stata proposta una nuova interpretazione delle anomalie climatologiche;

la realizzazione di strumenti di visualizzazione computerizzata per lo studio delle anomalie della circolazione generale dell'atmosfera;

la formulazione di una nuova teoria per le anomalie delle onde planetarie e lo sviluppo dell'analisi osservativa che ha permesso la verifica sperimentale della teoria;

la formulazione di una nuova teoria della turbolenza sviluppata basata sulla teoria dei campi multifrattali;

la formulazione e applicazione di una nuova metodologia di analisi della predicibilità nei flussi atmosferici;

la scoperta di un nuovo meccanismo, detto di risonanza stocastica, grazie al quale è stata proposta una nuova interpretazione delle anomalie climatologiche;

la realizzazione di strumenti di visualizzazione computerizzata per lo studio delle anomalie della circolazione generale dell'atmosfera;

la formulazione di una nuova teoria per le anomalie delle onde planetarie e lo sviluppo dell'analisi osservativa che ha permesso la verifica sperimentale della teoria;

la formulazione di una nuova teoria della turbolenza sviluppata basata sulla teoria dei campi multifrattali;

la formulazione e applicazione di una nuova metodologia di analisi della predicibilità nei flussi atmosferici;

la realizzazione della prima simulazione con calcolatori paralleli di flussi di turbolenza sviluppata;

la formulazione di una nuova teoria della turbolenza in due dimensioni basata sulle proprietà statistiche delle strutture coerenti;

ALLEGATO 2

CURRICULUM VITAE DI ROBERTO BENZI

Roberto Benzi è nato il 9 marzo 1952 a Roma e si è laureato in fisica nel luglio del 1975 presso l'Università degli studi di Roma, relatori della tesi i professori Nicola Cabibbo e Giorgio Parisi.

la formulazione di un nuovo algoritmo di simulazione per problemi di fluidodinamica e turbolenza per calcolatori massivamente paralleli;

la scoperta di una formulazione delle leggi di autosimilarità anomale per i fluidi turbolenti verificandone la corrispondenza sperimentale.

Nel periodo 1988-1992 è stato membro del Comitato di gestione del Centro di calcolo parallelo e vettoriale CASPUR. È membro del European Turbulence Committee e socio corrispondente del Euromech Committee.

È stato consulente del Ministero dell'agricoltura e foreste, Sistema informativo agricolo nazionale, dal 1988-1992 collaborando alla realizzazione della metodologia di analisi statistica dei campi osservativi, alla realizzazione della Banca dati climatologica del SIAN, alla definizione, realizzazione e messa in opera del modello del bilancio idrologico superficiale, alla procedura di ottimizzazione della rete di rilevamento e, infine ha coordinato il gruppo di lavoro per la realizzazione del modello operativo ad area limitata per il monitoraggio della stagione agraria.

È referee CEE per i progetti di ricerca. È membro del consiglio scientifico dell'Istituto di fisica dell'atmosfera, CNR-Roma. È membro del consiglio scientifico dell'Istituto di metodologie geofisiche ambientali, CNR-Modena.

È consigliere scientifico presso il dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quale coordina il gruppo di progettazione e realizzazione del Sistema informativo unico e il gruppo di analisi e realizzazione delle procedure di office automation, e ha progettato, in collaborazione con il prof. Speranza, il sistema di rilevamento e previsione sullo stato del mare, il polo di calcolo intensivo e l'integrazione delle basi informative. In particolare, il polo di calcolo intensivo rappresenta il primo progetto in Italia per la realizzazione di un servizio operativo della pubblica amministrazione che utilizzi strumenti avanzati di calcolo ad alto contenuto di innovazione tecnologica.

È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche internazionali.

Riviste Scientifiche di cui è Referee.

Journal of Physics A: Gen. Mat.

Physical Review.

Physics of Fluids.

Physics Letters.

Europhysics Letters.

Physica A.

Physica D.

Journal of Atmospheric Science.

Nuovo Cimento B.

Nuovo Cimento D.

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

Annales Geophysicae.

Fluid Dynamics Research.

Journal of Computational Physics.

Journal of Fluid Mechanics.

Journal of Statistical Physics.

Lista delle pubblicazioni, fino al giugno 1993.

- 1) R. Benzi, G. Martinelli, G. Parisi, 1976: Anomalous dimension from a high temperature expansion without lattice, *Phys. Lett.* 64B, 4, 451.
- 2) R. Benzi, G. Martinelli, 1977: Validity of the scaling law for the specific heat in three dimensional Ising model, *LNF* 77/54(P).
- 3) R. Benzi, 1977: Modelli empirici per lo studio dei mixed layer marino, Nota Interna 69, IFA CNR.
- 4) R. Benzi, G. Martinelli, G. Parisi, 1978: High temperature expansion without a lattice, *Nucl. Phys.* B135, 429.
- 5) R. Benzi, E. Salusti, A. Sutera, 1978: On the stability of geophysical flows, *Nuovo Cimento C*, 1, 510.
- 6) R. Benzi, E. Salusti, A. Sutera, 1979: Variational approach to gravity waves in terms of streamfunction. *J. Phys. Ocean.* 9, 619.
- 7) R. Benzi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1979: Random behaviour of nonlinear waves in a closed basin, *Nuovo Cimento C*, 2, 259.
- 8) R. Benzi, R. Purini, A. Rovelli, E. Salusti, 1979: On the Mellor Durbin theory of marine thermocline, *Nuovo Cimento C*, 2, 149.
- 9) R. Benzi, R. Purini, 1979: Modelling the mixed layer in the Ligurian Sea, *Rapp. Comm. int. Mer. Medit.*, 25/26.
- 10) R. Benzi, A. Vulpiani, 1980: Small scale intermittency of turbulent flows, *J. Phys. A: Math. Gen.* 13, 3319.
- 11) R. Benzi, M. Vataletti, A. Vulpiani, 1980: Energy dissipation and Kolmogorov law in turbulent flows, *J. Phys. A: Math. Gen.* 13, L339.
- 12) R. Benzi, A. Vulpiani, 1980: Introduzione alla teoria della turbolenza sviluppata. Nota interna IFA.
- 13) R. Benzi, J.P. Pandolfo, A. Sutera, 1981: Further application of the theory of stochastic perturbation of deterministic system to simple climate models, *Quart. J. Roy. Meteor. Soc.* 107, 549.
- 14) R. Benzi, M. Vataletti, A. Vulpiani, 1981: A variational principle for the statistical mechanics of fully developed turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 15, 883.
- 15) R. Benzi, A. Vulpiani, 1981: On the energy dissipation in a convective well mixed layer, *Nuovo Cimento C*, 4, 164.
- 16) R. Benzi, A. Vulpiani, A. Sutera, 1981: The mechanism of stochastic resonance, *J. Phys. A: Math. Gen.* L453.
- 17) R. Benzi, M. Colacino, R. Purini, 1982: On some characteristic of the atmosphere boundary layer in the Indian ocean during GARP cruise, *Nuovo Cimento C*, 5, 46.
- 18) R. Benzi, G. Parisi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1982: Stochastic resonance in climatic change, *Tellus* 34, 10.
- 19) R. Benzi, S. Pierini, A. Vulpiani, E. Salusti, 1982: On the nonlinear stability of planetary vortices, *Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics*, 20, 293.
- 20) R. Benzi and A. Volpi, 1982 in *Time Varying Image Processing and Moving Object Recognition*.
- 21) R. Benzi, 1983: Milankovitch forcing in simple climatic models, *New perspectives in Climate Modelling*, ed. A.L. Berger and C. Nicolis, Elsevier.
- 22) R. Benzi, G. Parisi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1983: On the theory of stochastic resonance in climate changes, *SIAM App. Math.* 43, 565.
- 23) R. Benzi, L. Peliti, A. Vulpiani, 1983: Fractal dimension and $1/f$ noise, *Lettere al Nuovo Cimento* 36, 471.
- 24) R. Benzi, A. Vulpiani, 1983: An application of the minimum predictability principle to geostrophic turbulence, *Predictability of Turbulent flows* ed. G. Holloway and B. West, American Institute of Physics.

- 25) R. Benzi, 1983: Gli stati di blocco dell'atmosfera, Note di informatica, n. 4.
- 26) R. Benzi, G. Parisi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1984: Reply to Wiin-Nielsen's comment on simple climate models with periodic forcing, *Tellus*, 36, 90.
- 27) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1984: On the multi fractal nature of fully developed turbulence and chaotic systems, *J. Phys. A: Math. Gen.* 17, 3521.
- 28) R. Benzi, A.R. Hansen, A. Sutera, 1984: On stochastic perturbation of simple blocking models, *Quart. J. Roy. Met. Soc.* 110, 393.
- 29) R. Benzi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1984: Stochastic resonance in the Landau Ginzburg equation, *J. Phys. A: Math. Gen.* 18, 2239.
- 30) R. Benzi, A. Sutera, 1984: Stochastic perturbation of five component Benard problem, *J. Phys. A: Math. Gen.* 17, 2551.
- 31) R. Benzi, 1984: Immagini del clima, *AICA Rivista di informatica XIV*, 271.
- 32) R. Benzi, 1984: Stochastic Perturbations of fluid flows, *IUGG, Workshop, Venezia*.
- 33) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1985: Characterization of intermittency in Chaotic System, *J. Phys. A: Math. Gen.* 18, 2165.
- 34) R. Benzi, A. Sutera, 1985: The mechanism of stochastic resonance in climate theory, *Varenna Summer School 1983, corso LXXXVIII*.
- 35) R. Benzi, A. Sutera, 1986: Stochastic perturbations of generalized Landau expansion, *Nuovo Cimento B*, 92, 878.
- 36) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1986: Response to Melrose's comment, *J. Phys. A: Math. Gen.*
- 37) R. Benzi, P. Malguzzi, A. Speranza, A. Sutera, 1986: The statistical properties of general atmospheric circulation: observational evidence and minimal theory of bimodality, *Quart. J. Roy. Met. Soc.* 112, 661.
- 38) R. Benzi, A. Speranza, A. Sutera, 1986: A Minimal baroclinic model for the statistical properties of low frequency variability, *J. Atmos. Sci.*, 43, 2962.
- 39) R. Benzi, G. Paladin, S. Patarnello, P. Santangelo, A. Vulpiani, 1986: Intermittency and Coherent structures in two dimensional turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 19, 3771.
- 40) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1986: On the statistical properties of two dimensional decaying turbulence, *Europhys. Lett.* 3, 811.
- 41) P. Santangelo, S. Patarnello, R. Benzi, 1986: Two dimensional turbulent flows: high resolution computations, *IBM GS13-4086*.
- 42) R. Benzi 1986. *Fluidodinamica e fisica computazionale*, Il nuovo sagggiatore, /3, 1986/2.
- 43) R. Benzi, B. Legras, 1987: Wave vortex interaction, *J. Phys. A: Math. Gen.* 20, 5125.
- 44) R. Benzi, A. Speranza, 1987: Dynamics and statistics in atmospheric low frequency variability, *Irreversible phenomena and dynamical system analysis in geophysics*, ed. G. Nicolis and C. Nicolis, Reidel.
- 45) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1987: Some recent results in two dimensional decaying turbulence, *Advances in Nonlinear Dynamics and Stochastic Process II*, ed. G. Paladin and A. Vulpiani, *World Scientific Pub.*
- 46) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1988: Self similar coherent structures in two dimensional decaying turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 21, 1221.
- 47) B. Legras, P. Santangelo, R. Benzi, 1988: High resolution numerical experiments for forced two dimensional turbulence, *Europhys. Lett.* 5, 37.
- 48) R. Benzi, P. Malguzzi, A. Speranza, A. Sutera, 1988: Reply to the comment on «The statistical properties...», *Quart. J. Roy. Met. Soc.* 27, 114.
- 49) R. Benzi, S. Iarlori, G. Lippolis, A. Sutera, 1988: Non linear steady response of a barotropic quasi unidimensional model to realistic topography, *J. Atmos. Sci.* 45, 3319.
- 50) S. Succi, P. Santangelo, R. Benzi, 1988: High resolution lattice gas simulation of two dimensional turbulence, *Phys. Rev. Lett.* 60, 2738.
- 51) S. Succi, R. Benzi, P. Santangelo, 1988: An investigation of fractal dimensions in two dimensional lattice gas turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 21, L771.
- 52) R. Benzi, 1988: Theory of multiple equilibria in quasi geostrophic flows, *Persistent Meteor Oceanographic Anomalies and Teleconnections*, *Pontificia Academia Scientiarum*.
- 53) R. Benzi, S. Patarnello and P. Santangelo, 1988: Parallel and vector programming for turbulent flows, *Super Computing in Astrophysics*, *Astronet Special Publication 88/1*.
- 54) R. Benzi, A. Speranza, 1989: Statistical properties of low frequency variability in northern hemisphere, *J. Climatologym* 2, 367.
- 55) R. Benzi, G. Jona Lasinio, A. Sutera, 1989: Stochastically perturbed Landau Ginzburg equations, *J. Stat. Phys.* 55, 505.
- 56) P. Santangelo, R. Benzi, B. Legras, 1989: The generation of vortices in high resolution two dimensional decaying turbulence and the influence of initial conditions on the breaking of self similarity, *Phys. of Fluids A* 1, 1027.
- 57) R. Benzi, S. Succi, 1989: Bifurcations of lattice gas flow under external forcing, *J. Stat. Phys.* 56, 69.
- 58) R. Benzi, R. Petronzio, 1989. Finite size real space renormalization group, *Europhys. Lett.* 9, 17.
- 59) F. Huigera, S. Succi, R. Benzi, 1989: Lattice gas dynamics with enhanced collision, *Europhys. Lett.* 9, 345.
- 60) M. Briscolini, S. Iarlori, R. Benzi, 1989: *In Vector Parallel Computing*, Ed. Dongarra Gaffney McKee, Ellis Horwood Limited.
- 61) M. Ottaviani, F. Romanelli, R. Benzi, M. Briscolini, P. Santangelo, S. Succi, 1989: Numerical Simulation of toroidal eta-turbulence, *16th European Conference on controlled Fusion and Plasma Physics*, Venezia.
- 62) F. J. Higuera, S. Succi, R. Benzi, 1989: CFD with the Lattice Boltzmann Equation, in *Microscopic Simulation of Complex Flows*, *NATO ARW*, Plenum Press
- 63) E. Ottaviani, F. Romanelli, R. Benzi, M. Briscolini, P. Santangelo, S. Succi, 1990: Numerical simulations of Ion temperature gradient driven turbulence, *Phys. of Fluids B* 2, 67.
- 64) R. Benzi, S. Succi, 1990: Lattice Boltzmann equation for two dimensional turbulence, *J. Phys. A: Math. Gen.* 23, L1.
- 65) R. Benzi, G. Paladin, A. Vulpiani, 1990: Power spectra in two dimensional turbulence, *Phys. Rev. A. Rapid. Comm.* 42, 3654.
- 66) M. Vergassola, R. Benzi, S. Succi, 1990: On the hydrodynamic behaviour of the lattice Boltzmann equation, *Europhys. Lett.* 13, 411.
- 67) S. Succi, M. Vergassola, R. Benzi, 1990: A Lattice Boltzmann scheme for two dimensional magnetohydrodynamics, *Phys. Rev. A Rapid. Comm.*
- 68) R. Benzi, S. Succi, M. Vergassola, 1990: Turbulence modelling by non hydrodynamical variables, *Europhys. Lett.* 13, 727.
- 69) R. Benzi, G. Carnevale, 1990: On a possible measure of local predictability time, *J. Atmos. Sci.* 43, 3594.
- 70) R. Benzi, S. Succi, M. Vergassola, 1990: The Lattice Boltzmann equation for turbulence, *Nucl. Phys. B (Proc. Supp.)* 17, 708.

- 71) S. Succi, R. Benzi, M. Vergassola, A. Cancelliere, 1990: Hydrodynamic behaviour of the Lattice Boltzmann Equation, in «Numerical Methods for the Simulation of Multi-Phase and Complex Flow», Springer-Verlag Lecture Notes in Physics 398.
- 72) S. Succi, F. Stella R. Benzi, M. Vergassola, 1990: A discrete Boltzmann scheme for the Navier Stokes equations, in «Recent Advances and Applications in Computational Fluid Dynamics, editor O. Baysal.
- 73) R. Benzi, S. Patarnello, P. Santangelo, 1990: Parallel and Vector Programming for Turbulent Flows, in Computing Tools for Scientific Problem Solving, Academic Press.
- 74) S. Succi, R. Benzi, E. Foti, F. Higuera, F. Szeleni, 1990: Lattice Boltzmann Computing on the IBM 3090 vector Multiprocessor, in Modelling of Complex Physical Systems, Springer Verlag, Vol. 46.
- 75) S. Succi, F. Stella, R. Benzi, M. Vergassola, 1990: A Novel Discrete Boltzmann Scheme for the Navier Stokes Equations, in «Advances and Application of CFD» Austin ASME.
- 76) S. Succi, R. Benzi, F.J. Higuera, 1990: Lattice Gas Methods for fluctuating and non fluctuating hydrodynamics, in Lattice Gas Kinetics and Foundations of Hydrodynamics, World Scientific Singapore.
- 77) R. Benzi, M. Vergassola, 1991: Optimal wavelet analysis and its application to two dimensional turbulence, Fluid Dynamic Res.
- 78) R. Benzi, L. Biferale, G. Paladin, A. Vulpiani, M. Vergassola 1991: Multifractality in the Statistics of the Velocity Gradients, Phys. Rev. Lett. 67, 17, 2299.
- 79) S. Succi, R. Benzi, F. Higuera, 1991: The lattice Boltzmann equation: a new tool for computational fluid dynamics, Physica D 47, 219.
- 80) S. Succi, R. Benzi, A. Cancelliere, G. Higuera, M. Vergassola, 1991: Microscopic and Mesoscopic Simulations of Complex Flows with Cellular Automata and Related Techniques, MOTECC 1991, ESCOM.
- 81) R. Benzi, M. Briscolini, M. Colella, P. Santangelo, 1992: A simple point vortex model for two dimensional decaying turbulence, Phys. of Fluid A.
- 82) R. Benzi, P. Malguzzi, 1992: Amplification and meridional confinement of stationary and quasistationary eddies in a two layer model, J. Atmos. Sci.
- 83) R. Benzi, S. Succi and M. Vergassola 1992: The Lattice Boltzmann Equation: Theory and Applications, Phys Reports; 222, 3.
- 84) R. Benzi, L. Biferale, G. Parisi 1992: On Intermittency in a Cascade Model for Turbulence, Physica D.
- 85) R. Benzi, L. Biferale, G. Parisi 1992: Intermittency correction to the Obukhov Corrsin theory of passive scalar, Eur. Phys. Lett.
- 86) R. Benzi, L. Biferale, A. Crisanti, G. Paladin, M. Vergassola and A. Vulpiani, 1992: A Random process for the construction of multifractal fields, Physica D in press.
- 87) F. Massaioli, R. Benzi and S. Succi, 1992: Exponential tails in two dimensional Reyleigh Benard convection, Eur. Phys. Lett.
- 88) S. Succi and R. Benzi, 1992: Lattice Boltzmann Equation for quantum mechanics, Phys. Rev A, in press.
- 89) A. Cali, S. Succi, A. Cancelliere, R. Benzi and M. Garnigani, 1992: Diffusion and hydrodynamic dispersion with the Lattice Boltzmann method, Phys. Rev. A., 45, 8, 5771.
- 90) R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccone, C. Baudet, F. Massaioli, S. Succi, 1993: Extended Self Similarity, Phy. Rev. E: Rapid Comm., July.
- 91) M. Vergassola, R. Benzi, L. Biferale, D. Pysarenko, 1993: Wavelet analysis of a gaussian Kolmogorov signal, J. Phys. A: Math. Gen. in press.
- 92) S. Succi, R. Benzi, A. Cali, M. Vergassola, 1992: The Lattice Boltzmann equation: theory and applications, Nato ASI Microscopic fluctuations of Complex Hydrodynamic Phenomena, Plenum Press, Ed. M. Mareschal, B.L. Holian.
- 93) S. Succi, R. Benzi, F. Massaioli, 1992: A Review of the Lattice Boltzmann Method, Workshop on Computational Rhysics, Praga.
- 94) R. Benzi, G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1993: Intermittency and Multifractals in Turbulence, Nato ASI «Turbulence in Spatially Extended Systems», Les Houches Series, in press.
- 95) R. Benzi, S. Ciliberto, C. Baudet, G. Ruiz Chavarria, R. Tripiccone 1993: Extended Self Similarity in the Dissipation Range, Euro. Phys. Lett. in press.

95A5759

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di

istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Heinz Albin Giebelmann presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessato è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Rilevato che l'interessato ha documentato con una dichiarazione dell'Ordine degli avvocati del distretto di

Monaco di aver svolto più di sei anni di attività come avvocato (professione corrispondente a quella di procuratore);

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Heinz Albin Giebelmann, nato il 17 ottobre 1949 a Bremerhaven, cittadino tedesco di Rechtsanwalt, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale che consentirà in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri dell'avvocato italiano.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 8 novembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A6765

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 1995.

Modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che le modalità della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 è prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 1995;

Considerata la necessità di emanare le modalità della certificazione relativa al bilancio dell'anno 1996 nonché di individuare le modalità ed i termini di presentazione;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.

I comuni, le province e le comunità montane devono compilare un certificato sul bilancio 1996 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.

Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autenticate.

L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1996 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento.

Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.

Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'I.S.T.A.T.

Art. 2.

Il certificato è firmato dal segretario e dal ragioniere ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente del comitato regionale di controllo.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

CODICE ENTE									
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE									

Comunità montana _____

Provincia di _____

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996

COMUNITA' MONTANA _____

CODICE ENTE					

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)
--

VISTO il decreto ministeriale del _____ concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 1996 delle Comunità montane;
 VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1996;
 VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

I. che le previsioni definitive del 1995 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1996, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. _____ del _____ sono le seguenti:

(Dati in migliaia di lire)

	ENTRATE	Previsione definitiva stimata del 1995 e residui iscritti nel bilancio 1996	Codice	Previsione 1996 approvata	Codice
Titolo	Denominazione				
	Avanzo di Amministrazione	_____			14
I	Gestione beni e servizi		01		15
II	Contributi e trasferimenti		02		16
III	Alienazioni		03		17
IV	Assunzioni prestiti		04		18
V	Partite di giro		05		19
	Residui attivi 1995 e precedenti		06	_____	
	TOTALI ...		07		20
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	_____			21
I	Correnti		08		22
II	Conto Capitale		09		23
III	Rimborso di prestiti		10		24
IV	Partite di giro		11		25
	Residui passivi 1995 e precedenti		12	_____	
	TOTALI ...		13		26

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiore l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

2. che la situazione economica del bilancio 1996 è la seguente:

A) - ENTRATE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (in migliaia di lire)

TITOLO I - Entrate derivanti dalla gestione dei beni dei servizi della comunità	Codice
di cui:	
Categoria 1 ^a - Proventi dai servizi pubblici	L. _____ 27
Categoria 2 ^a - Proventi dei beni	L. _____ 28
Categoria 3 ^a - Interessi attivi	L. _____ 29
Categoria 4 ^a - Concorsi, rimborsi e recuperi	L. _____ 30
Categoria 5 ^a - Altre entrate correnti	L. _____ 31
Categoria 6 ^a - Poste correttive e compensative delle spese	L. _____ 32
TOTALE TITOLO I (cod. 27+28+29+30+31+32) (corrisponde al cod. 15)	L. _____ 33

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate

di cui:

Categoria 1^a - Trasferimenti correnti dello Stato

1) contributi ordinari	L. _____ 289
2) contributi consolidati	L. _____ 291
3) per lo sviluppo investimenti (2)	
- mutui contratti nel 1994 e precedenti	L. _____
- mutui contratti nel 1995	L. _____
Totale	L. _____ 290
-Totale Categoria 1 ^a (cod. 289+290+291)	L. _____ 34
Categoria 2 ^a - Trasferimenti correnti delle Regioni.....	L. _____ 35
Categoria 3 ^a - Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico L.	36
Categoria 4 ^a - Altri trasferimenti correnti	L. _____ 37
TOTALE TITOLO II (cod. 34+35+36+37) (corrisponde al cod. 16)	L. _____ 38
TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 33+38)	L. _____ 39

(2) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alla circolare F.L. 2/88, F.L. 30/89, F.L. 1/91, F.L. 6/92 e F.L. 6/93 riguardanti il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

	Codice
B) - Avanzo di amministrazione utilizzato per il finanziamento delle spese correnti (solo "UNA TANTUM") (in migliaia di lire) L. _____	40
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (cod. 39+40) (in migliaia di lire) L. _____	41
C) SPESE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali) (in migliaia di lire) L. _____	42
D) - QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO DI PRESTITI (in migliaia di lire) L. _____	43
TOTALE GENERALE DELLA SPESA (in migliaia di lire) (cod. 42+43) ... L. _____	44
3. che la spesa complessiva di L. (in migliaia di lire)	201
prevista nel bilancio 1996 nella categoria economica 1 -- personale -- si riferisce a n. unità rapportate ad anno;	202
4. che la maggiore spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. (in migliaia di lire);	203
5. che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico-funzionale sono le seguenti (in migliaia di lire):	

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO- FUNZIONALE
PREVISIONI DI COMPETENZA
(IN MIGLIAIA DI LIRE)

Classificazione funzionale economica	Sezione I	Sezione II	Sezione III	Sezione IV	TOTALE
	Amministrazione generale	Azioni e interventi nel campo sociale	Azioni e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	
SPESE CORRENTI					
Cg. 1 ^a - Personale	204	228	238	255	272
Cg. 2 ^a - Acquisto di beni e servizi	205	222	239	256	273
Cg. 3 ^a - Trasferimenti correnti	206	223	240	257	274
Cg. 4 ^a - Interessi passivi	207	224	241	258	275
Cg. 5 ^a - Poste correttive e compensative delle entrate					
Cg. 6 ^a - Ammortamenti	208	225	242	259	276
Cg. 7 ^a - Somme non attribuibili	209	226	243	260	277
Cg. 7 ^a - Somme non attribuibili	210	227	244	261	278
a) TOTALE SPESE CORRENTI	211	228	245	262	279
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cg. 1 ^a - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente	212	229	246	263	280
Cg. 2 ^a - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente	213	230	247	264	281
Cg. 3 ^a - Trasferimenti di capitali	214	231	248	265	282
Cg. 4 ^a - Partecipazioni azionarie o conferimenti	215	232	249	266	283
Cg. 5 ^a - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità produttive	216	233	250	267	284
Cg. 6 ^a - Concessioni crediti, anticipazioni per finalità non produttive	217	234	251	268	285
Cg. 7 ^a - Somme non attribuibili	218	235	252	269	286
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	219	236	253	270	287
(a + b) TOTALE	220	237	254	271	288

li,

IL SEGRETARIO

(Sig. _____)

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO

ATTESTA

che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

(Sig. _____)

TIMBRO

CO.RE.CO.

**GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO
PER LE COMUNITA' MONTANE**

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

- 1 - Esistenza della firma del Segretario;
- 2 - Riscontro di eventuale discordanza tra la firma apposta ed il nome dattiloscritto;
- 3 - Esistenza del timbro della Comunità Montana;
- 4 - La certificazione prodotta deve comprendere tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- 5 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;
- 6 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;
- 7 - Conformità della certificazione al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- 8 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;
- 9 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;
- 10 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;
- 11 - Esistenza della firma del presidente del CO.RE.CO.;
- 12 - Esistenza del timbro del CO.RE.CO.;
- 13 - Inesistenza di codici uguali con importi differenti;
- 14 - Leggibilità delle firme apposte;
- 15 - Esistenza della data;
- 16 - Redazione della certificazione in originale;
- 17 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;
- 18 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico.

95A6766

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Sicilia;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Feudo dei Fiori», «Fontanarossa di Cerda», «Menfi», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Sicilia delimitate nei corrispondenti disciplinari di produzione annessi al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi alle indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Feudo dei Fiori» e «Menfi» per i motivi di seguito specificati;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia e le proposte, dello stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Menfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, annesso a detto decreto, che prevede all'art. 2 le menzioni delle sottozone «Feudo dei Fiori» e «Bonera»;

Considerato che a seguito dell'emanazione del citato decreto 18 agosto 1995 riguardante il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Menfi» con le relative sottozone «Bonera» e «Feudo dei Fiori» i pareri espressi dal Comitato predetto relativi alle indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Feudo dei Fiori» e «Menfi» per i vini da tavola prodotti nelle rispettive zone di produzione, ricadenti nel territorio della regione Sicilia, devono intendersi superati;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti nel territorio della regione Sicilia deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Camarro» prodotti nella regione Sicilia.
2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli Ericini» prodotti nella regione Sicilia.
3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Delia Nivolelli» prodotti nella regione Sicilia.
4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Fontanarossa di Cerda» prodotti nella regione Sicilia.
5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Salemi» prodotti nella regione Sicilia.
6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Salina» prodotti nella regione Sicilia.
7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Schiacca» prodotti nella regione Sicilia.
8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valle Belice» prodotti nella regione Sicilia.
9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Sicilia» prodotti nella regione Sicilia.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Camarro» riconosciuta con il presente decreto (annesso A).
2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli Ericini» riconosciuta con il presente decreto (annesso B).
3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Delia Nivolelli» riconosciuta con il presente decreto (annesso C).
4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Fontanarossa di Cerda» riconosciuta con il presente decreto (annesso D).
5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Salemi» riconosciuta con il presente decreto (annesso E).
6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Salina» riconosciuta con il presente decreto (annesso F).
7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produ-

zione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Schiacca» riconosciuta con il presente decreto (annesso G).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valle Belice» riconosciuta con il presente decreto (annesso H).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Sicilia» riconosciuta con il presente decreto (annesso I).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivoletti», «Fontanarossa di Cedra», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSE A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CAMARRO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Camarro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Camarro» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Camarro» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 14 per i vini bianchi e a tonnellate 12 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Camarro», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10,50% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi ed al 75% per i rossi ed i rosati.

Le percentuali di resa sono le stesse per i vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione del nome di un vitigno.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11%;
- rosato 10,50%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Camarro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Camarro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSE B

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI ERICINI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Ericini», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Catarratto bianco o lucido per almeno il 50% e dai vitigni Inzolia, Damaschino, Grecanico e Grillo fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» comprende l'intero territorio amministrativo della comune di Buseto Palizzolo e in parte il territorio dei comuni di Valderice e Custonaci in provincia di Trapani.

Il confine che delimita la zona di produzione è definito dai fogli di mappa, specificati secondo l'ordine di sequenza, le cui superfici insistono nell'area dell'I.G.T.: «Il punto di partenza è rappresentato dal foglio 49 del comune di Valderice a cui fanno seguito, procedendo da ovest verso est, i fogli 50, 51, 38, 39, 40, 41, 28, 27, 18, 20; dopo il foglio 20 si passa nel comune di Custonaci dove la zona di produzione è delimitata dalla sequenza dei fogli 79, 80, 81, 64, 88, 66, 92, 94, 93, 91, 90, 89, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 118; dopo il foglio di mappa 118 la delimitazione segue il tracciato del confine amministrativo del comune di Valderice di cui seguita il tracciato sino ad incrociare l'anzidetto foglio di mappa 49, punto di inizio della delimitazione».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Ercolini», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 70%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Ercolini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESCO C

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DELIA NIVOLELLI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni sottoindicati:

Grillo, Grecanico, Damaschino, Ansonica, Catarratto Bianco Lucido, Chardonnay, Muller Thurgau, Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Frappato, Cabernet S., Syrah, Merlot.

La indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» con la specificazione di uno dei vitigni Grecanico, Grillo, Ansonica, Chardonnay, Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Cabernet Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Salemi, Castelvetrano in provincia di Trapani.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13 per i vini bianchi e a tonnellate 11 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% per i bianchi;
- 9,50% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65% per i vini bianchi ed al 70% per i vini rossi.

Le stesse rese rapportate al colore del prodotto sono previste per le tipologie dei vini ad indicazione di origine geografica tipica «Delia Nivolelli» con il riferimento al nome di un vitigno.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10%;
- rosso 11%;
- rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSE D

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FONTANAROSSA DI CERDA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni sottoclenati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero d'Avola, Ferricone, Mascalese, Cabernet, Sauvignon.

La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica, Chardonnay, Cabernet, Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 14 per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10,50% per i bianchi;
- 10,50% per i rosati;
- 11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65% per tutti i tipi di vini bianchi ed al 70% per tutti i tipi di vini rossi e rosati.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11,50%;
- rosato 10,50%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSE E

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALEMI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Salemi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Salemi» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni: Ansonica, Catarratto, Trebbiano, Grecanico, Damaschino.

La indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno o più dei vitigni: Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Salemi» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13 per i vini bianchi e tonnellate 11 per le uve a bacca nera.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salemi», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e rosati ed al 75% per i rossi.

Le stesse rese, rapportate al colore del prodotto, sono previste per le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con il riferimento al nome di un vitigno.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11%;
- rosato 10,50%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Salemi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salemi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNEXO F

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALINA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Salina», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Salina» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salina», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Salina» comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salina» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salina» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 10,50%;
- rosato 10,50%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Salina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO G

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SCIACCA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sciacca», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sciacca» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sciacca», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sciacca» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica, Catarratto Nero Lucido, Grecanico, Nero d'Avola è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sciacca» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sciacca» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sciacca in provincia di Agrigento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Sciacca» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13, per i vini bianchi ed a tonnellate 11 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sciacca», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino bianco e rosato ed al 75% per tutti i tipi di vino rosso.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sciacca» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sciacca» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 10,50%;
- rosso 11%;
- rosato 10,50%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sciacca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sciacca» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO H

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLE BELICE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e Palermo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Agrigento e Palermo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle Belice» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Santa Maria Belice, Montevago, Menfi, Contessa Entellina in provincia di Agrigento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 15, per i vini bianchi ed a tonnellate 14 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle Belice», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 11% per i bianchi;
- 11% per i rosati;
- 11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino bianchi e rosati e al 75% per i vini rossi.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco 11%;
- rosso 11%;
- rosato 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle Belice» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle Belice» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SICILIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3 a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di produzione è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province della regione Sicilia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello per i rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sicilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani della regione Sicilia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «*Sicilia*» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 15 per i vini bianchi ed a tonnellate 13 per i vini rossi e rosati.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «*Sicilia*», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

10,50% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino bianchi e rosati e al 75% per i vini rossi.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «*Sicilia*» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «*Sicilia*» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco 10,50%;

rosso 11%;

rosato 10,50%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «*Sicilia*» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «*Sicilia*» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 novembre 1995.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, delle circoscrizioni in cui la misura percentuale prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6%.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che stabilisce al dodici per cento la percentuale di riserva delle assunzioni, effettuate da parte dei datori di lavoro che occupino più di dieci dipendenti, in favore dei

lavoratori appartenenti alle categorie specificate al comma 5 del medesimo articolo, fatte salve le assunzioni di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, il quale ha introdotto la disposizione che ha previsto, nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la riduzione della suddetta misura percentuale al sei per cento;

Visti i decreti-legge 4 agosto 1995, n. 326, e 2 ottobre 1995, n. 416, che hanno reiterato, con modifiche ed integrazioni, il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, il quale prevede che alla determinazione delle predette circoscrizioni si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi della predetta norma, la determinazione delle aree che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio;

Vista la nota n. 800 del 9 febbraio 1995, della Direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro - Divisione I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con cui si comunicano gli esiti della rilevazione circoscrizionale circa il rapporto tra iscritti al collocamento e popolazione residente in età attiva superiore ed inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato per l'anno 1995 nel 13,73%;

Decreta:

Gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato, per l'anno 1995, nel 13,73%, nei quali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, la misura percentuale di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6% per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 14 giugno 1995, dai datori di lavoro che occupino più di dieci dipendenti, sono quelli determinati con il presente decreto e indicati nell'elenco allegato che ne forma parte integrante.

La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO			
RILEVAZIONE CIRCOSCRIZIONALE POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO ED ISCRITTI AL COLLOCAMENTO ANNO 1994			
CIRCOSCRIZIONE	Popolaz. residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP
PIEMONTE			
TORINO	680195	77715	11,43%
RIVOLI	112933	13419	11,88%
VENARIA	57834	6572	11,36%
CIRIE'	77554	7900	10,19%
SETTIMO TORINESE	77757	8206	10,55%
CHIVASSO	52747	4801	9,10%
CUORGNE'	43529	4033	9,27%
IVREA	70096	6495	9,27%
CALUSO	18503	1405	7,59%
SUSA	60196	5298	8,80%
PINEROLO	95965	8400	8,75%
CHIERI	65316	4855	7,43%
CARMAGNOLA	29680	2958	9,97%
MONCALIERI	104875	9332	8,90%
ORBASSANO	82402	8459	10,27%
TOT. TORINO	1629582	169848	10,42%
NOVARA	127901	10450	8,17%
DOMODOSSOLA	51723	4312	8,34%
VERBANIA	45479	3587	7,89%
OMEGNA	26976	2071	7,68%
ARONA	32359	2045	6,32%
OLEGGIO	19016	1357	7,14%
BORGOMANERO	52590	3379	6,43%
TOT. NOVARA	356044	27201	7,64%
VERCELLI	54521	5010	9,19%
BORGHESESIA	27794	1460	5,25%
GATTINARA	12245	841	6,87%
COSSATO	30106	1341	4,45%
TRIVERO	15441	506	3,92%
BIELLA	84941	4155	4,89%
SANTHA'	32783	2713	8,28%
TOT. VERCELLI	257831	16126	6,25%
ALESSANDRIA	87496	8560	9,78%
CASALE MONFERRATO	52262	4180	8,00%
VALENZA	20942	1483	7,08%
TORTONA	43029	3269	7,60%
NOVI LIGURE	50156	5207	10,38%
OVADA	18205	1841	10,11%
ACQUI TERME	28466	3410	11,98%
TOT. ALESSANDRIA	300556	27950	9,30%

ASTI	125583	9776	7,78%
CANELLI	13700	886	6,47%
NIZZA MONFERRATO	15710	1069	6,80%
TOT. ASTI	154993	11731	7,57%
CUNEO	49800	3775	7,58%
BRA	39930	2295	5,75%
ALBA	67423	3825	5,67%
SAVIGLIANO	35051	2410	6,88%
FOSSANO	24737	2237	9,04%
SALUZZO	49965	2792	5,59%
DRONERO	25505	1522	5,97%
BORGO SAN DALMAZZO	29974	1724	5,75%
MONDOVI'	41060	2426	5,91%
CEVA	21836	1215	5,56%
TOT. CUNEO	385281	24221	6,29%
TOT. PIEMONTE	3084287	277077	8,98%
VAL D'AOSTA			
AOSTA	51447	3445	6,70%
MORGEX	6283	364	5,79%
VERRES	28225	1835	6,50%
TOT. AOSTA	85955	5644	6,57%
TOT. VAL D'AOSTA	85955	5644	6,57%
LOMBARDIA			
MILANO	993782	44175	4,45%
ABBIATEGRASSO	45782	2342	5,12%
CARATE BRIANZA	60512	2012	3,32%
CASSANO D'ADDA	55865	2853	5,11%
CESANO MADERNO	115748	8510	7,35%
CODOGNO	50786	3094	6,09%
CORSICO	90383	4188	4,63%
LEGNANO	172066	13095	7,61%
LODI	85641	4458	5,21%
MAGENTA	70817	4814	6,80%
MELZO	160203	6701	4,18%
MONZA	172820	7920	4,58%
REO	209124	11583	5,54%
ROZZANO	83946	6827	8,13%
SAN DONATO MILANESE	103304	5549	5,37%
SEREGNO	76324	4125	5,40%
SESTO SAN GIOVANNI	182983	14383	7,86%
VIMERCATE	102455	5031	4,91%
TOT. MILANO	2832541	151660	5,35%
PAVIA	89114	5268	5,91%
BELGIOIOSO	20993	1335	6,36%
CASTEGGIO	19221	1122	5,84%

GARLASCO	26534	1451	5,47%
LANDRIANO	14148	673	4,76%
MEDE	14651	821	5,60%
MORTARA	25267	1484	5,91%
STRADELLA	27244	1858	6,82%
VARZI	8832	455	5,15%
VIGEVANO	62168	3736	6,01%
VOGHERA	39616	3126	7,89%
TOT. PAVIA	347788	21339	6,14%
SONDRIO	41020	2826	6,89%
BORMIO	16550	1341	8,10%
CHIAVENNA	17456	887	5,08%
MOREEGNO	30518	2193	7,19%
TIRANO	21533	1403	6,52%
TOT. SONDRIO	127077	8650	6,81%
VARESE	145052	8354	5,76%
MOMBELLO	42163	1933	4,58%
BUSTO ARSIZIO	99192	7444	7,50%
GALLARATE	131410	8694	6,62%
LUINO	40412	2633	6,52%
SARONNO	59706	4585	7,68%
SESTO CALENDE	31752	1985	6,25%
TRADATE	35260	2302	6,53%
TOT. VARESE	584947	37930	6,48%
BERGAMO	188272	10150	5,39%
LOVERE	23607	1339	5,67%
ALBINO	66839	2869	4,29%
ALME'	31316	1302	4,16%
CLUSONE	30602	1405	4,59%
GRUMELLO MONTE	47903	1925	4,02%
PONTE SAN PIETRO	99874	5021	5,03%
ROMANO DI LOMBARDIA	42501	1582	3,72%
TRESCORE BALNEARIO	32900	1206	3,67%
TREVIGLIO	102037	5082	4,98%
ZOGNO	30238	1932	6,39%
TOT. BERGAMO	696089	33813	4,86%
BRESCIA	242190	12633	5,22%
BRENO	63047	5673	9,00%
DESENZANO	43091	2765	6,42%
ISEO	39853	2324	5,83%
MONTICHIARI	53311	2313	4,34%
ORZINUOVI	31728	2104	6,63%
CHIARI	54270	3912	7,21%
SALO'	26171	1541	5,89%
SAREZZO	75857	3584	4,72%
LENO	56860	2587	4,55%
VESTONE	41280	1923	4,80%
PALAZZOLO S/OGLIO	35917	2369	6,60%
TOT. BRESCIA	763575	43788	5,73%

COMO	123572	4312	3,49%
APPIANO GENTILE	85576	4491	5,25%
CANTU'	79758	3268	4,10%
ERBA	51299	2696	5,26%
LECCO	125140	4549	3,64%
MENAGGIO	36021	1714	4,76%
MERATE	72923	2773	3,80%
TOT. COMO	574289	23803	4,14%
CREMONA	83820	5252	6,27%
CASAL MAGGIORE	24989	1087	4,35%
CREMA	83359	3979	4,77%
SORESINA	40559	2428	5,99%
TOT. CREMONA	232727	12746	5,48%
MANTOVA	72000	6586	9,15%
VIADANA	32010	1213	3,79%
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	52935	2180	4,12%
OSTIGLIA	32149	2429	7,56%
SUZZARA	31913	1652	5,18%
TOT. MANTOVA	221007	14060	6,36%
TOT. LOMBARDIA	6380040	347789	5,45%
VENETO			
VENEZIA	231807	20940	9,03%
PORTOGRUARO	65143	8462	12,99%
SAN DONA' DI PIAVE	76646	8799	11,48%
CHIOGGIA	52762	5178	9,81%
MIRANO	91658	6763	7,38%
DOLO	79977	6642	8,30%
TOT. VENEZIA	597993	56784	9,50%
PADOVA	293514	10092	3,44%
PIOVE DI SACCO	42663	1408	3,30%
MONSELICE	69143	4771	6,90%
ESTE	53730	2456	4,57%
CITTADELLA	77444	3358	4,34%
CAMPOSAMPIERO	53566	2731	5,10%
TOT. PADOVA	590060	24816	4,21%
ROVIGO	75380	9517	12,63%
BADIA POLESINE	43703	4115	9,42%
ADRIA	53452	7344	13,74%
TOT. ROVIGO	172535	20976	12,16%
TREVISO	197068	10526	5,34%
ODERZO	48525	2044	4,21%
MONTEBELLUNA	62218	3491	5,61%
CASTELFRANCO VENETO	77067	4224	5,48%
CONEGLIANO	72887	3162	4,34%
VITTORIO VENETO	37915	2028	5,35%
PIEVE DI SOLIGO	24972	1126	4,51%

TOT. TREVISO	520652	26601	5,11%
VERONA	282739	19727	6,98%
LEGNAGO	65722	4647	7,07%
VILLAFRANCA DI VERONA	47758	3492	7,31%
SAN BONIFACIO	67533	3827	5,67%
SANT'AMEROGIO DI VALPOLICELLA	35265	1851	5,25%
BOVOLONE	34424	2847	8,27%
GARDA	28040	1480	5,28%
TOT. VERONA	561481	37871	6,74%
VICENZA	174603	9748	5,58%
VALDAGNO	41830	2441	5,84%
THIENE	61866	3238	5,23%
SCHIO	53377	3202	6,00%
LONIGO	38347	2466	6,43%
BASSANO DEL GRAPPA	98104	4474	4,56%
ASIAGO	14856	694	4,67%
ARZIGNANO	54361	1889	3,47%
TOT. VICENZA	537344	28152	5,24%
BELLUNO	64566	3208	4,97%
FELTRE	39171	2591	6,61%
CALALZO DI CADORE	27762	1238	4,46%
AGORDO	14900	709	4,76%
TOT. BELLUNO	146399	7746	5,29%
TOT. VENETO	3126464	202946	6,49%
TRENTINO A.A.			
TRENTO	108112	6199	5,73%
CAVALESE	12161	825	6,78%
FIERA DI PRIMIERO	6512	511	7,85%
BORGO VALSUGANA	16593	1300	7,83%
PERGINE VALSUGANA	29186	1387	4,75%
CLES	23584	2060	8,73%
MALE'	10011	931	9,30%
TIONE	23324	1669	7,16%
RIVA DEL GARDA	27638	1516	5,49%
ROVERETO	54762	2542	4,64%
VIGO DI FASSA	6231	464	7,45%
TOT. TRENTO	318114	19404	6,10%
BOLZANO	125444	3638	3,06%
SILANDRO	20844	737	3,54%
MERANO	58803	1962	3,34%
EGNA	13711	269	1,96%
BRESSANONE	31271	808	2,58%
VIPITENO	11483	404	3,52%
BRUNICO	45952	1569	3,41%
TOT. BOLZANO	307508	9587	3,12%
TOT. TRENTINO A. ADIGE	625622	28991	4,63%

FRIULI V.G.			
TRIESTE	175260	12927	7,38%
PORDENONE	105248	7802	7,41%
MANIAGO	17140	1733	10,11%
SACILE	24549	1446	5,89%
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	27609	2394	8,67%
SPIRIMBERGO	18102	1583	8,74%
TOT. PORDENONE	192648	14958	7,76%
UDINE	132172	11308	8,56%
CERVIGNANO DEL FRIULI	49380	4294	8,70%
CIVIDALE DEL FRIULI	35681	2388	6,69%
CODROIPO	17966	2393	13,32%
GEMONA DEL FRIULI	19853	2144	10,80%
LATISANA	25073	1785	7,12%
PONTEBBA	9842	955	9,70%
SAN DANIELE DEL FRIULI	27773	2157	7,77%
TARCENTO	17822	1714	9,62%
TOLMEZZO	28488	2553	8,96%
TOT. UDINE	364050	31691	8,71%
GORIZIA	49864	4415	8,85%
MONFALCONE	48347	4905	10,15%
TOT. GORIZIA	98211	9320	9,49%
TOT. FRIULI VENEZIA GIULIA	830169	68896	8,30%
LIGURIA			
GENOVA	527695	58590	11,10%
BUSALLA	15237	1569	10,30%
CHIAVARI	121336	13441	11,08%
TOT. GENOVA	664268	73600	11,08%
IMPERIA	48574	5212	10,73%
SANREMO	64154	7487	11,67%
VENTIMIGLIA	40500	4987	12,31%
TOT. IMPERIA	153228	17686	11,54%
LA SPEZIA	115470	14280	12,37%
SARZANA	36355	5193	14,28%
TOT. LA SPEZIA	151825	19473	12,83%
SAVONA	90286	9934	11,00%
CAIRO MONTENOTTE	28527	3164	11,09%
FINALE LIGURE	36976	2701	7,30%
ALBENGA	40071	2824	7,05%
TOT. SAVONA	195860	18623	9,51%
TOT. LIGURIA	1165181	129382	11,10%

EMILIA ROMAGNA			
BOLOGNA	336882	24280	7,21%
IMOLA	69683	5556	7,97%
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	53912	4636	8,60%
SASSO MARCONI	50037	2876	5,75%
PORETTA TERME	26010	2403	9,24%
MINERBIO E MOLINELLA	87782	7954	9,06%
TOT. BOLOGNA	624306	47705	7,64%
RAVENNA	123603	17032	13,78%
FAENZA	55290	4997	9,04%
LUGO	62662	6476	10,33%
TOT. RAVENNA	241555	28505	11,80%
REGGIO EMILIA	130091	4626	3,56%
MONTECCHIO EMILIA	28343	1196	4,22%
SCANDIANO	36272	1281	3,53%
GUASTALLA	42626	1831	4,30%
CORREGGIO	30920	446	1,44%
CASTELNOVO NE' MONTI	20636	1076	5,21%
TOT. REGGIO EMILIA	288888	10456	3,62%
FERRARA	106235	14767	13,90%
COPPARO	28279	2827	10,00%
ARGENTA	26059	2656	10,19%
CODIGORO	49564	9838	19,85%
CENTO	37929	3441	9,07%
TOT. FERRARA	248066	33529	13,52%
FORLI'	118221	15662	13,25%
CESENA	126776	20303	16,01%
RIMINI	128469	17213	13,40%
RICCIONE	59909	13191	22,02%
TOT. FORLI'	433375	66369	15,31%
PIACENZA	98574	7636	7,75%
BOBBIO	5587	295	5,28%
PONTE DELL'OLIO	11079	559	5,05%
FIorenZUOLA D'ARDA	36790	2675	7,27%
CASTEL SAN GIOVANNI	31861	2508	7,87%
TOT. PIACENZA	183891	13673	7,44%
PARMA	162328	9472	5,84%
LANGHIRANO	24504	918	3,75%
FIDENZA	57148	3139	5,49%
BORGOVAL DI TARO	28564	1981	6,94%
TOT. PARMA	272544	15510	5,69%
MODENA	173789	12483	7,18%
CARPI	50528	5492	10,87%
MIRANDOLA	52488	4669	8,90%

SASSUOLO	78285	3940	5,03%
VIGNOLA	49563	3314	6,69%
PAVULLO	21915	1542	7,04%
TOT. MODENA	426568	31440	7,37%
TOT. EMILIA ROMAGNA	2719193	247187	9,09%
TOT. ITALIA SETTEMRIONALE	18016911	1307912	7,26%
TOSCANA			
FIRENZE	370330	38997	10,53%
PRATO	157822	14068	8,91%
S. CASCIANO IN VAL DI PESA	36525	2734	7,49%
BORGO SAN LORENZO	36282	3945	10,87%
CASTELFIORENTINO	30048	2667	8,89%
FIGLINE VAL D'ARNO	28304	1858	6,56%
PONTASSIEVE	30516	2473	8,10%
SCANDICCI	61416	4752	7,74%
EMPOLI	76955	7722	10,03%
TOT. FIRENZE	828198	79216	9,56%
LIVORNO	133311	17995	13,50%
PIOMBINO	48535	5738	11,82%
PORTOFERRAIO	21490	1416	6,59%
ROSIGNANO MARITTIMO	41024	4245	10,35%
TOT. LIVORNO	244360	29394	12,03%
PISA	125235	18045	14,41%
PONTEDERA	69605	8030	11,54%
SANTA CROCE SULL'ARNO	47246	4417	9,35%
VOLTERRA	22069	2657	12,04%
TOT. PISA	264155	33149	12,55%
AREZZO	84003	7916	9,42%
BIBBIENA	23038	2276	9,88%
MONTEVARCHI	57928	6052	10,45%
SANSEPOLCRO	20788	2320	11,16%
CORTONA	31733	3086	9,72%
TOT. AREZZO	217490	21650	9,95%
SIENA	79351	7129	8,98%
POGGIBONSI	37043	3371	9,10%
SINALUNGA	13511	1574	11,65%
ABBADIA SAN SALVATORE	11830	1252	10,58%
MONTEPULCIANO	26807	1651	6,16%
TOT. SIENA	168542	14977	8,89%
GROSSETO	71905	10191	14,17%
FOLLONICA	30945	3605	11,65%
ARCIDOSSO	11072	1249	11,28%
MANCIANO	10355	1007	9,72%
ORBETELLO	27058	2485	9,18%

TOT. GROSSETO	151335	18537	12,25%
MASSA	101211	11173	11,04%
AULLA	33326	3413	10,24%
TOT. MASSA	134537	14586	10,84%
LUCCA	108415	9975	9,20%
BARGA	19532	1835	9,39%
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	20257	2167	10,70%
VIAREGGIO	116571	8345	7,16%
TOT. LUCCA	264775	22322	8,43%
PISTOIA	102519	8975	8,75%
MONTECATINI TERME	57071	5288	9,27%
PESCIA	19651	1618	8,23%
SAN MARCELLO	7955	612	7,69%
TOT. PISTOIA	187196	16493	8,81%
TOT. TOSCANA	2460588	250324	10,17%
UMBRIA			
PERUGIA	196155	24957	12,72%
GUBBIO	37022	3890	10,51%
CITTA' DI CASTELLO	49234	6438	13,08%
SPOLETO	37265	4571	12,27%
FOLIGNO	70585	7350	10,41%
TODI	34282	3352	9,78%
TOT. PERUGIA	424543	50558	11,91%
TERNI	88599	13159	14,85%
ORVIETO	29435	3803	12,92%
AMELIA	36207	5355	14,79%
TOT. TERNI	154241	22317	14,47%
TOT. UMBRIA	578784	72875	12,59%
MARCHE			
ANCONA	217893	21786	10,00%
FARRIANO	32452	3061	9,43%
IESI	65898	8237	12,50%
TOT. ANCONA	316243	33084	10,46%
ASCOLI PICENO	80098	9967	12,44%
FERMO	104206	8273	7,94%
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	66018	7996	12,11%
TOT. ASCOLI PICENO	250322	26236	10,48%
MACERATA	122289	10400	8,50%
CAMERINO	23651	2447	10,35%
CIVITANOVA MARCHE	58417	3984	6,82%
TOT. MACERATA	204357	16831	8,24%

PESARO E URBINO	107015	13125	12,26%
URBINO	26948	3935	14,60%
FANO	97467	14570	14,95%
TOT. PESARO E URBINO	231430	31630	13,67%
TOT. MARCHE	1002352	107781	10,75%
LAZIO			
ROMA	1983781	257232	12,97%
RM-PRIMAVALLE			
RM-TIBURTINO III			
RM-TUFELLO			
RM-ACILIA			
RM-CESANO			
RM-FIUMICINO			
RM-OSTIA LIDO			
RM-PRIMA PORTA			
RM-SPETTACOLO			
CIVITAVECCHIA	111052	20108	18,11%
TEVOLI	72278	15315	21,19%
GUIDONIA	64026	12987	20,28%
COLLEFERRO	93912	19560	20,83%
FIANO ROMANO	49699	7272	14,63%
POMEZIA	315942	59752	18,91%
MONTEROTONDO	35533	9541	26,85%
TOT. ROMA	2726223	401767	14,74%
FROSINONE	139945	22261	15,91%
CASSINO	65369	11465	17,54%
SORA	50306	7917	15,74%
PONTECORVO	29647	5342	18,02%
ANAGNI	40850	7311	17,90%
TOT. FROSINONE	326117	54296	16,65%
LATINA	155837	27106	17,39%
FONDI	32579	5559	17,06%
APRILIA	39285	8933	22,74%
TERRACINA	31960	7328	22,93%
FORMIA	72000	12734	17,69%
CISTERNA	30844	5116	16,59%
TOT. LATINA	362505	66776	18,42%
RIETI	71367	13079	18,33%
POGGIO MIRTETO	28497	4408	15,47%
TOT. RIETI	99864	17487	17,51%
VITERBO	105834	16229	15,33%
TARQUINIA	34111	6663	19,53%
CIVITA CASTELLANA	54408	7274	13,37%
TOT. VITERBO	194353	30166	15,52%
TOT. LAZIO	3709062	570492	15,38%

TOT. ITALIA CENTRALE	7750786	1001472	12,92%
MOLISE			
CAMPOBASSO	88773	16436	18,51%
CAMPOBASSO AGR.			
TERMOLI	71738	13590	18,94%
TERMOLI AGR.			
LARINO AGR.			
TOT. CAMPOBASSO	160511	30026	18,71%
ISSERTIA	61296	10426	17,01%
ISSERTIA AGR.			
VENAFRO AGR.			
AGNONE AGR.			
TOT. ISSERTIA	61296	10426	17,01%
TOT. MOLISE	221807	40452	18,24%
ABRUZZO			
PESCARA	149371	13783	9,23%
PENNE	25813	2493	9,66%
SCAFA	24083	2387	9,91%
POPOLI	9029	1687	18,68%
TOT. PESCARA	208296	20350	9,77%
TERAMO	61994	9874	15,93%
GIULIANOVA	41258	4708	11,41%
ROSETO DEGLI ABRUZZI	54068	7102	13,14%
NERETO	31835	3706	11,64%
TOT. TERAMO	189155	25390	13,42%
CHIETI	92198	13517	14,66%
LANCIANO	72749	9540	13,11%
ORTONA	30983	3010	9,72%
VASTO	67365	9542	14,16%
TOT. CHIETI	263295	35609	13,52%
L'AQUILA	70787	11338	16,02%
SULMONA	37037	6925	18,70%
AVEZZANO	90295	12181	13,49%
CASTEL DI SANGRO	11039	2121	19,21%
TOT. L'AQUILA	209158	32565	15,57%
TOT. ABRUZZO	869904	113914	13,10%
CAMPANIA			
NAPOLI	764812	171577	22,43%
ISCHITANA	18194	4311	23,69%
GIUGLIANESE	162242	39200	24,16%

AFRAGOLESE	142310	40510	28,47%
NOLANA	111162	25486	22,93%
CASTELLAMMARE DI STABIA	104984	33033	31,46%
POMPEI	99333	26058	26,23%
TORRE DEL GRECO	208272	43725	20,99%
SORRENTINA	59683	8652	14,50%
POMIGLIANESE	223158	57916	25,95%
FRATESE	127750	35412	27,72%
POZZUOLI	125779	28704	22,82%
TOT. NAPOLI	2147679	514584	23,96%
AVELLINESE - SOLOFRANA	176385	34241	19,41%
GROTTA MINARDA	48423	7157	14,78%
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	65146	11256	17,28%
TOT. AVELLINO	289954	52654	18,16%
BENEVENTANA	93353	21002	22,50%
TELESINA	54977	9650	17,55%
VALLE CAUDINA	37584	8728	23,22%
TOT. BENEVENTO	185914	39380	21,18%
CASERTANA	228303	63329	27,74%
AVERSANA	109751	45657	41,60%
CASAL DI PRINCIPE	74477	16326	21,92%
PIEDIMONTE M.	35444	15302	43,17%
SESSANA	48789	11977	24,55%
CAPUA	55726	14955	26,84%
TEANO	51762	14813	28,62%
TOT. CASERTA	604252	182359	30,18%
SALERNITANA	202478	43229	21,35%
BATTIPAGLIA	109151	23178	21,23%
SCAFATI	133654	27757	20,77%
VALLO DELLA LUCANIA	33804	4632	13,70%
AGROPOLI	41410	6773	16,36%
SAPRI	37064	6256	16,88%
ROCCADASPIDE	18824	3168	16,83%
MAIORI	22862	4024	17,60%
NOCERA INFERIORE	111587	27539	24,68%
OLIVETO CITRA	35216	12536	35,60%
SALA CONSILINA	43133	7821	18,13%
TOT. SALERNO	789183	166913	21,15%
TOT. CAMPANIA	4016982	955890	23,80%
PUGLIA			
BARI	275364	43158	15,67%
BITONTO	73861	9489	12,85%
RUTIGLIANO	72969	11703	16,04%
MOLFETTA	164763	19351	11,74%
GIOIA DEL COLLE	25500	5966	23,40%
ALTAMURA	67459	8656	12,83%
NOCI	63221	9420	14,90%

MONOPOLI	61809	11453	18,53%
ACQUAVIVA DELLE FONTI	53655	7784	14,51%
BARLETTA	99184	11139	11,23%
ANDRIA	92587	12683	13,70%
ANDRIA AGR.			
TOT. BARI	1050372	150802	14,36%
FOGGIA	125829	23725	18,85%
VIESTE	25015	3994	15,97%
S. GIOVANNI ROTONDO	25529	3564	13,96%
TORREMAGGIORE	17081	3285	19,23%
LUCERA	38776	7566	19,51%
MANFREDONIA	55524	13660	24,60%
SAN SEVERO	45586	7077	15,52%
CERIGNOLA	43151	10713	24,83%
ORTA NOVA	23317	2816	12,08%
ORTA NOVA AGR.			
ASCOLI SATRIANO	14220	1309	9,21%
SAN NICANDRO GARGANICO	34841	3183	9,14%
TOT. FOGGIA	448869	80892	18,02%
TARANTO	161893	24698	15,26%
MANDURIA	56479	7750	13,72%
GROTTAGLIE	65797	7273	11,05%
MARTINA FRANCA	40724	4714	11,58%
MASSAFRA	43076	7158	16,62%
CASTELLANETA	42427	6509	15,34%
TOT. TARANTO	410396	58102	14,16%
BRINDISI	91757	16347	17,82%
MESAGNE	28832	11111	38,54%
OSTUNI	82470	9910	12,02%
FRANCAVILLA FONTANA	58912	18357	31,16%
TOT. BRINDISI	261971	55725	21,27%
LECCE	119683	22853	19,09%
CAMPI SALENTINA	63970	9938	15,54%
MAGLIE	39720	7230	18,20%
NARDO'	70729	8949	12,65%
CASARANO	85190	15311	17,97%
TRICASE	43524	5851	13,44%
GALATINA	45819	7619	16,63%
MARTANO	35546	8383	23,58%
GALLIPOLI	34478	5053	14,66%
POGGIARDO	32993	6208	18,82%
TOT. LECCE	571652	97395	17,04%
TOT. PUGLIA	2743260	442916	16,15%
BASILICATA			
POTENZA	76004	16489	21,69%
LAVELLO	20084	4905	24,42%
MELFI	32230	8282	25,70%

BARAGIANO	27201	4788	17,60%
SENISE	25046	6517	26,02%
VILLA D'AGRI	28778	6245	21,70%
GENZANO DI LUCANIA	19789	5774	29,18%
LAURIA	36783	7522	20,45%
LAURENZANA	11345	3188	28,10%
TOT. POTENZA	277260	63710	22,98%
MATERA	56864	12052	21,19%
POLICORO	57628	11615	20,16%
FERRANDINA	18668	4625	24,78%
STIGLIANO	10770	2375	22,05%
TOT. MATERA	143930	30667	21,31%
TOT BASILICATA	421190	94377	22,41%
CALABRIA			
CATANZARO	131265	26179	19,94%
LAMEZIA TERME	88369	16221	18,36%
CROTONE	90740	14692	16,19%
VIBO VALENTIA	96911	21296	21,97%
SOVERATO	49600	8945	18,03%
CIRO' MARINA	34134	5884	17,24%
TOT. CATANZARO	491019	93217	18,98%
COSENZA	179435	37392	20,84%
AMANTEA	22456	3859	17,18%
ROGLIANO	20949	5492	26,22%
SAN MARCO ARGENTANO	31817	6267	19,70%
SCALEA	34245	5354	15,63%
TREBISACCE	27431	5186	18,91%
ROSSANO	51890	12765	24,60%
PAOLA	42588	10963	25,74%
CASTROVILLARI	46639	12148	26,05%
CORIGLIANO CALABRO	48001	10881	22,67%
TOT. COSENZA	505451	110307	21,82%
REGGIO CALABRIA	158841	51798	32,61%
LOCRI	43603	11192	25,67%
GIOIA TAURO	67120	14772	22,01%
CAULONIA	19388	6482	33,43%
MELITO P.S.	24365	6727	27,61%
BOVALINO	25936	9686	37,35%
POLISTENA	48311	6743	13,96%
TOT. REGGIO CALABRIA	387564	107400	27,71%
TOT CALABRIA	1384034	310924	22,47%
TOT. ITALIA MERIDIONALE	9657177	1956473	20,28%

SARDEGNA			
CAGLIARI	175612	30614	17,43%
CAGLIARI AGR.			
ASSEMINI	70170	14591	20,79%
CARBONIA	65414	13674	20,90%
IGLESIAS	40612	9407	23,16%
SAN GAVINO MONREALE	43580	11317	25,97%
SANLURI	46746	13715	29,34%
SENORBI	19666	5560	28,27%
MURAVERA	10569	2770	26,21%
QUARTU SANT'ELENA	110047	22926	20,83%
TOT. CAGLIARI	582416	124574	21,39%
NUORO	61807	12908	20,88%
ISILI	17119	4206	24,57%
SINISCOLA	29513	6089	20,63%
MACOMER	25286	5506	20,95%
LANUSI	40319	8349	20,71%
SORGONO	14120	3494	24,75%
TOT. NUORO	189164	40552	21,44%
ORISTANO	52197	9699	18,58%
UGLIERI	8971	1950	21,74%
GHIARZA	14895	3397	22,81%
ALES	9207	2055	22,32%
MOGORO	7650	1917	25,06%
TERRALBA	18391	4034	21,93%
TOT. ORISTANO	111311	23052	20,71%
SASSARI	145493	32740	22,50%
ALGHERO	42748	11618	27,18%
CASTELSARDO	17855	6619	37,07%
TEMPIO PAUSANIA	19921	3978	19,97%
BONORVA	13663	4007	29,33%
OZIERI	30473	6696	21,97%
OLBIA	64320	11485	17,86%
TOT. SASSARI	334473	77143	23,06%
TOT. SARDEGNA	1217364	265321	21,79%
SICILIA			
AGRIGENTO	45492	14099	30,33%
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	2800	966	34,50%
ARAGONA	7900	2695	34,11%
BIVONA	3248	2718	83,68%
BURGO	2941	1149	39,07%
CALAMONACI	1050	530	50,48%
CALTABELLOTTA	3148	1223	38,85%
CANASTRA	2530	980	37,26%
CAMMARATA	3240	1948	60,12%
CAMPOBELLO DI LICATA	9625	2021	21,00%
CANICATTI'	23300	4899	21,03%

CASTELTERMINI	9586	3188	32,94%
CASTROFILIPPO	2218	1040	46,89%
CATTOLICA ERACLEA	3484	1215	34,87%
CIANCIANA	2930	1224	41,77%
COMITINI	951	560	58,89%
FAVARA	27519	8983	32,64%
GROTTE	6523	1610	24,68%
JOPPOLO GIANCAIXIO	666	420	63,06%
LAMPEDUSA E LINOSA	4526	982	21,70%
LICATA	34467	6991	20,28%
LUCCA SICULA	2200	237	10,77%
MENFI	8707	2651	30,45%
MONTALLEGRO	1159	871	75,15%
MONTEVAGO	2205	910	41,27%
NARO	6410	1745	27,22%
PALMA DI MONTECHIARO	21671	6135	28,31%
PORTO EMPEDOCLE	14621	3302	22,58%
RACALMUTO	7932	2624	33,08%
RAFFADALI	13404	3663	27,33%
RAVANUSA	9250	1851	20,01%
REALMONTE	3984	1143	28,69%
RIBERA	17427	4479	25,70%
SAMBUCA DI SICILIA	4902	2026	41,33%
SAN BIAGIO PLATANI	2554	1063	41,62%
SAN GIOVANNI GEMINI	5420	1726	31,85%
SANTA ELISABETTA	2388	989	41,42%
SANTA MARGHERITA DI BELICE	6235	1663	26,67%
SANT'ANGELO MUXARO	642	674	104,98%
SANTO STEFANO QUISSQUINA	3753	1643	43,78%
SCIACCA	27650	7222	26,12%
SICULIANA	3179	1541	48,47%
VILLAFRANCA SICULA	1427	467	32,73%
TOT. AGRIGENTO	366364	108036	29,49%
CALTANISSETTA	31680	11166	35,25%
ACQUAVIVA	915	366	40,00%
BONPENSIERE	442	174	39,37%
BUTERA	3850	1688	43,84%
CAMPORANCO	2923	1096	37,50%
DELIA	3006	1086	36,13%
GELA	38046	14682	38,59%
MARIANOPOLI	1778	771	43,36%
MAZZARINO	8338	4139	49,64%
MILENA	2433	832	34,20%
MONTEORO	1277	442	34,61%
MUSSOMELI	7401	2984	40,32%
NISCEMI	19255	4665	24,23%
RESUTTANO	1850	551	29,78%
RIESI	8559	3215	37,56%
SAN CATALDO	18170	4793	26,38%
SANTA CATERINA VILLARMOSSA	4962	1592	32,08%
SERRADIFALCO	4391	1204	27,42%
SOMMATINO	5283	1692	32,03%
SUTERA	1159	495	42,71%

VALLELUNGA PRATAMENO	2787	775	27,81%
VILLALBA	744	494	66,40%
TOT. CALTANISSETTA	169249	58902	34,80%
CATANIA	250680	55026	21,95%
ACI BONACCORSI	1845	406	22,01%
ACI CASTELLO	13323	2746	20,61%
ACI CATENA	16356	3207	19,61%
ACIREALE	35147	9005	25,62%
ACI SANT'ANTONIO	10300	1780	17,28%
ADRANO	22548	4492	19,92%
BELPASSO	13658	2538	18,58%
BIANCAVILLA	15332	3579	23,34%
BRONTE	12675	4768	37,62%
CALATABIANO	3872	1043	26,94%
CALTAGIRONE	26540	6122	23,07%
CAMPOROTONDO ETNEO	1464	403	27,53%
CASTEL DI IUDICA	3450	790	22,90%
CASTIGLIONE DI SICILIA	2730	1230	45,05%
FIUMEFREDDO DI SICILIA	6294	1751	27,82%
GIARRE	18876	4154	22,01%
GRAMMICHELE	9115	4020	44,10%
GRAVINA DI CATANIA	20200	3949	19,55%
LICODIA EUBEA	2006	691	34,45%
LINGUAGLOSSA	3400	1860	54,71%
MALETTO	2853	978	34,28%
MANIACE	2234	476	21,31%
MASCALI	6720	1769	26,32%
MASCALUCIA	15972	2835	17,75%
MAZZARRONE	2392	751	31,40%
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	6440	1473	22,87%
MILO	750	320	42,67%
MINEO	3708	1275	34,39%
MIRABELLA IMBACCARI	5831	1022	17,53%
MISTERBIANCO	28760	5685	19,77%
MOTTA SANT'ANASTASIA	5744	1120	19,50%
NICOLOSI	3143	1070	34,04%
PALAGONIA	11590	2695	23,25%
PATERNO'	34625	7422	21,44%
PEDARA	6190	1283	20,73%
PIEDIMONTE ETNEO	2527	910	36,01%
RADDUSA	2646	959	36,24%
RAMACCA	6717	1897	28,24%
RANDAZZO	7554	2428	32,14%
REGALNA	1489	547	36,74%
RIPOSTO	10824	2618	24,19%
SAN CONO	2862	631	22,05%
SAN GIOVANNI LA PUNTA	14065	2600	18,49%
SAN GREGORIO DI CATANIA	7089	1142	16,11%
SAN MICHELE DI GANZARIA	3212	920	28,64%
SAN PIETRO CLARENZA	3351	685	20,44%
SANT'AGATA LI BATTIATI	7950	1342	16,88%
SANT'ALFIO	1113	580	52,11%
SANTA MARIA DI LICODIA	4698	1495	31,82%

SANTA VENERINA	4820	1208	25,06%
SCORDIA	11590	4299	37,09%
TRECASTAGNI	4832	1039	21,50%
TREMESTIERI ETNEO	11025	2362	21,42%
VALVERDE	4224	980	23,20%
VIAGRANDE	3686	791	21,46%
VIZZINI	6679	1746	26,14%
ZAFFERANA ETNEA	5900	1705	28,90%
TOT. CATANIA	755616	176618	23,37%
ENNA	20135	6303	31,30%
AGIRA	6943	2335	33,63%
AIDONE	2311	1532	66,29%
ASSORO	3610	1202	33,30%
BARRAFRANCA	9844	3816	38,76%
CALASCIBETTA	3112	1006	32,33%
CATENANUOVA	3411	1265	37,09%
CENTURIPÉ	3990	1622	40,65%
CERAMI	2115	662	31,30%
GAGLIANO CASTELFERRATO	2650	1118	42,19%
LEONFORTE	9447	3739	39,58%
NICOSIA	9920	3453	34,81%
NISSORIA	1764	785	44,50%
PIAZZA ARMERINA	15106	5393	35,70%
PIETRAPERZIA	5285	2410	45,60%
REGALBUTO	5226	1513	28,95%
SPERLINGA	660	437	66,21%
TROINA	6926	2484	35,86%
VALGUPPNERA CAROPEPE	6011	1646	27,38%
VILLAROSA	4561	1408	30,87%
TOT. ENNA	123027	44129	35,87%
MESSINA	178317	46675	26,18%
ACQUEDOLCI	3894	1400	35,95%
ALCARA LI FUSI	1800	468	26,00%
ALI' SUPERIORE	761	298	39,16%
ALI' TERME	1619	552	34,10%
ANTILLO	854	554	64,87%
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	24800	8228	33,18%
BASICO	577	291	50,43%
BROLO	3494	849	24,30%
CAPIZZI	2568	803	31,27%
CAPO D'ORLANDO	8523	2415	28,01%
CAPRI LEONE	2275	1033	45,41%
CARONIA	2747	868	31,60%
CASALVECCHIO SICULO	929	289	31,11%
CASTEL DI LUCIO	1105	384	34,75%
CASTELL'UMBERTO	3016	602	19,96%
CASTELMOLA	757	221	29,19%
CASTROPEALE	1898	960	50,58%
CEŠARO'	3421	912	26,66%
CONDRO'	332	105	31,63%
FALCONE	2080	780	37,50%
FIGARRA	1350	475	35,19%

FIUMEDINISI	1145	375	32,75%
FLORESTA	553	231	41,77%
FONDACHELLI-FANTINA	1018	246	24,17%
FORZA D'AGRO'	604	254	42,05%
FRANCAVILLA DI SICILIA	3472	1826	52,59%
FRAZZANO	830	183	22,05%
FURCI SICULO	2289	995	43,47%
FURNARI	2857	1001	35,04%
GAGGI	1818	543	29,87%
GALATI MAMERTINO	3452	576	16,69%
GALLODORO	316	179	56,65%
GIARDINI NAXOS	6275	1670	26,61%
GIOIOSA MAREA	4530	692	15,28%
GRANTI	1087	424	39,01%
GUALTIERI SICAMINO'	1288	469	36,41%
ITALA	1211	502	41,45%
LENI	469	169	36,03%
LETOJANNI	1618	525	32,45%
LIBRIZZI	1334	714	53,52%
LIMINA	480	116	24,17%
LIPARI	11250	1685	14,98%
LONGI	1577	110	6,98%
MALFA	585	173	29,57%
MALVAGNA	898	364	40,53%
MANDANICI	516	275	53,29%
MAZZARRA' SANT'ANDREA	1257	321	25,54%
MERI'	1516	435	28,69%
MILAZZO	21500	4287	19,94%
MILITELLO ROSMARINO	1830	513	28,03%
MIRTO	1161	216	18,60%
MISTRETTA	3843	1295	33,70%
MOTO ALCANTARA	632	244	38,61%
MONFORTE SAN GIORGIO	2026	490	24,19%
MONGIUFFI MELIA	2065	218	10,56%
MONTAGNAREALE	1184	563	47,55%
MONTALBANO ELICONA	2160	1917	88,75%
MOTTA CAMASTRA	590	295	50,00%
MOTTA D'AFFERMO	741	319	43,05%
NASO	3306	760	22,99%
NIZZA DI SICILIA	2284	725	31,74%
NOVARA DI SICILIA	1376	442	32,12%
OLIVERI	1888	510	27,01%
PACE DEL MELA	3541	850	24,00%
PAGLIARA	860	310	36,05%
PATTI	9124	3036	33,27%
PETTINEO	1147	430	37,49%
PIRAINO	3864	506	13,10%
RACCUJA	1237	556	44,95%
REITANO	704	276	39,20%
ROCCAFIORITA	167	56	33,53%
ROCCALUMERA	2652	641	24,17%
ROCCAVALDINA	759	270	35,57%
ROCCELLA VALDEMONE	606	783	129,21%
RODI MILICI	1453	589	40,54%

ROMETTA	4189	1180	28,17%
SAN FILIPPO DEL MELA	4080	1033	25,32%
SAN FRATELLO	3213	909	28,29%
SAN MARCO D'ALUNZIO	1611	416	25,82%
SAN PIER NICETO	2113	416	19,69%
SAN PIERO PATTI	2418	1562	64,60%
SAN SALVATORE DI FITALIA	1278	486	38,03%
SANTA DOMENICA VITTORIA	778	688	88,43%
SANTAGATA DI MILITELLO	9018	3191	35,38%
SANT'ALESSIO SICULO	935	207	22,14%
SANTA LUCIA DEL MELA	2990	1020	34,11%
SANTA MARINA SALINA	583	177	30,36%
SANT'ANGELO DI BROLO	3603	433	12,02%
SANTA TERESA DI RIVA	6275	1412	22,50%
SAN TEODORO	3425	490	14,31%
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	3427	1105	32,24%
SAPONARA	3125	611	19,55%
SAVOCA	1084	536	49,45%
SCALETTA ZANGLEA	2005	698	34,81%
SINAGRA	2143	624	29,12%
SPADAFORA	3524	1245	35,33%
TAORMINA	8249	1534	18,60%
TERME VIGLIATORE	4250	1010	23,76%
TORREGROTTA	4084	1053	25,78%
TORRENOVA	1630	640	39,26%
TORTORICI	5200	2974	57,19%
TRIFI	1023	1326	129,62%
TUSA	2687	801	29,81%
UCRIA	1050	595	56,67%
VALDINA	1380	452	32,75%
VENETICO	4833	735	15,21%
VILLAFRANCA TIRRENA	5100	2020	39,61%
TOT. MESSINA	475465	136891	28,79%
PALERMO	471593	115000	24,39%
ALIA	2782	1185	42,60%
ALIMENA	1937	848	43,78%
ALIMINUSA	909	349	38,39%
ALTAVILLA MILICIA	3054	1421	46,53%
ALTOFONTE	5471	1790	32,72%
BAGHERIA	30806	6500	21,10%
BALESTRATE	3680	2283	62,04%
BAUCINA	1341	419	31,25%
BELMONTE MEZZAGNO	6141	2200	35,82%
BISAQUINO	3394	1480	43,61%
BLUFI	833	365	43,82%
BOLOGNETTA	2094	722	34,48%
BOMPIETRO	1249	504	40,35%
BORGETTO	3716	1624	43,70%
CACCAMO	5686	2281	40,12%
CALTAVUTURO	3227	1208	37,43%
CAMPOFELICE DI FITALIA	389	141	36,25%
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	3588	1049	29,24%
CAMPOFIORITO	948	534	56,33%

CAMPOREALE	2835	955	33,69%
CAPACI	7088	2200	31,04%
CARINI	13569	4036	29,74%
CASTELBUONO	6238	2189	35,09%
CASTELDACCIA	5315	1498	28,18%
CASTELLANA SICULA	2657	1090	41,02%
CASTRONUOVO DI SICILIA	2267	1067	47,07%
CEFALA' DIANA	631	200	31,70%
CEFALU'	9012	2923	32,43%
CERDA	3512	1500	42,71%
CHIUSA SCLAFANI	2744	794	35,38%
CIMINNA	2613	1076	41,18%
CINISI	5805	1927	33,20%
COLLESANO	2785	1023	36,73%
CONTESSA ENTELLINA	1277	643	50,35%
CORLEONE	7170	4627	64,53%
FICARAZZI	9226	2300	24,93%
GANGI	5228	1751	33,49%
GERACI SICULO	1479	551	37,25%
GIARDINELLO	1081	500	46,25%
GIULIANA	1506	610	40,50%
GODRANO	735	500	68,03%
GRATTERI	719	328	45,62%
ISNELLO	1321	774	58,59%
ISOLA DELLE FEMMINE	3117	930	29,84%
LASCARI	1987	678	34,12%
LERCARA FRIDDI	4987	1763	35,35%
MARINEO	4208	1783	42,37%
MEZZOCUSO	2106	1305	61,97%
MISILMERI	13295	3900	29,33%
MONTEALE	17347	6000	34,59%
MONTELEPRE	3688	1409	38,20%
MONTEMAGGIORE BELSITO	2693	873	32,42%
PALAZZO ADRIANO	1670	791	47,37%
PARTINICO	17713	5958	33,64%
PETRALIA SOPRANA	2458	1071	43,57%
PETRALIA SOTTANA	2428	1049	43,20%
PIANA DEGLI ALBANESI	3969	1342	33,81%
POLIZZI GENEROSA	2976	1515	50,91%
POLLINA	2004	900	44,91%
PRIZZI	3851	1935	50,25%
ROCCAMENA	1340	709	52,91%
ROCCAPALUMBA	2047	854	41,72%
SAN CIPIRELLO	3231	1585	49,06%
SAN GIUSEPPE JATO	6052	2059	34,02%
SAN MAURO CASTELVERDE	1524	617	40,49%
SANTA CRISTINA GELA	505	200	39,60%
SANTA FLAVIA	5705	2148	37,65%
SCIARA	1770	657	37,12%
SCILLATO	506	250	49,41%
SCAFANI BAGNI	406	414	101,97%
TERMINI IMERESE	17596	6000	34,10%
TERRASINI	6851	2200	32,11%
TORRETTA	1988	647	32,55%

TRABIA	5291	1893	35,78%
TRAPPETO	2069	713	34,46%
USTICA	784	274	34,95%
VALLEDOLMO	3019	885	29,31%
VENTIMIGLIA DI SICILIA	1379	430	31,18%
VICARI	2114	1101	52,08%
VILLABATE	9613	3500	36,41%
VILLAFRATI	2154	657	30,50%
TOT. PALERMO	815592	237960	29,18%
RAGUSA	49170	11007	22,39%
ACATE	5320	1779	33,44%
CHIARAMONTE GULFI	5740	1540	26,83%
COMISO	21180	4422	20,88%
GIARRATANA	2347	713	30,38%
ISPICA	10197	3158	30,97%
MODICA	35481	9446	26,62%
MONTEROSSO ALMO	2563	1025	39,99%
POZZALLO	12138	2495	20,56%
SANTA CROCE CAMERINA	5897	1656	28,08%
SCIACCI	18080	4398	24,33%
VITTORIA	40427	9309	23,03%
TOT. RAGUSA	208540	50948	24,43%
SIRACUSA	89231	20203	22,64%
AUGUSTA	26132	5456	20,88%
AVOLA	21628	5503	25,44%
BUCCHERI	1663	830	49,91%
BUSCEMI	792	379	47,85%
CANICATTINI BAGNI	5142	1686	32,79%
CARLENTINI	12443	3768	30,28%
CASSARO	608	202	33,22%
FERLA	1898	608	32,03%
FLORIDA	13120	3005	22,90%
FRANCOFONTE	9470	2159	22,80%
LENTINI	19267	6151	31,93%
MELILLI	4693	1779	37,91%
NOTO	16696	4575	27,40%
PACHINO	14192	3468	24,44%
PALAZZOLO ALMEIDE	7109	2226	31,31%
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	1850	469	25,35%
PRIOLO GARGALLO	8361	2625	31,40%
ROSOLINI	13622	3430	25,18%
SOLARINO	5100	1385	27,16%
SORTINO	6234	2632	42,22%
CASSIBILE	3200	670	20,94%
VILLASMUNDO	2723	296	10,87%
TOT. SIRACUSA	285174	73505	25,78%
TRAPANI	58217	17560	30,16%
ALCAMO	27551	9701	35,21%
BUSETO PALIZZOLO	1975	1070	54,18%
CALATAFIMI	4675	1691	36,17%
CAMPOBELLO DI MAZARA	6813	3020	44,33%

CASTELLAMARE DEL GOLFO	8475	3723	43,93%
CASTELVETRANO	18459	7796	42,23%
CUSTOMACI	2833	1134	40,03%
FAVIGNANA	2747	677	24,65%
GIBELLINA	2971	1259	42,38%
MARSALA	50624	11066	21,86%
MAZARA DEL VALLO	32290	11448	35,45%
PACECO	6944	2426	34,94%
PANTELLERIA	4566	1044	22,86%
PARTANNA	7109	2501	35,18%
PETROSINO	4848	1170	24,13%
POGGIOREALE	1056	485	45,93%
SALAPARUTA	1123	666	59,31%
SALEMI	7525	2415	32,09%
SANTA NINFA	3230	1147	35,51%
SAN VITO LO CAPO	2344	913	38,95%
VALDERICE ET ERICE	16394	4922	30,02%
VITA	1570	667	42,48%
TOT. TRAPANI	274339	88501	32,26%
TOT. SICILIA	3473366	975490	28,08%
TOT. ITALIA MERIDIONALE	14347907	3199284	22,30%
TOT.			
TOT. TERR. NAZIONALE	40115604	5508668	13,73%

95A6744

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995 che ha modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in pediatria;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine ad istituire nuove scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in pediatria;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate dalle autorità accademiche rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 24 luglio 1995;

senato accademico del 6 settembre 1995;

consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 162 relativo alla scuola di specializzazione in «otorinolaringoiatria», viene inserito il «capo XIII» - Scuola di specializzazione in «pediatria» e i seguenti nuovi articoli:

Capo XIII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Art. 163 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in pediatria, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed è articolata nei seguenti indirizzi:

- a) pediatria generale;
- b) adolescentologia;
- c) allergologia ed immunologia pediatrica;
- d) broncopneumologia pediatrica;
- e) cardiologia pediatrica;
- f) endocrinologia e diabetologia pediatrica;
- g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica;
- h) nefrologia pediatrica;
- i) neonatologia e terapia intensiva neonatale;
- l) neurologia pediatrica;
- m) oncologia ed ematologia pediatrica;
- n) pediatria di comunità;
- o) reumatologia pediatrica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di svolgere attività di prevenzione, diagnosi e cura nel settore professionale della pediatria generale e specialistica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 164 (*Organizzazione della scuola*). — 1. Il corso di specializzazione in pediatria ha la durata di cinque anni. I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria. Il quarto ed il quinto anno a quelli

degli specifici indirizzi. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica dell'Università degli studi di Udine, piazzale Santa Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella «A» e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 (cinque) per ciascun anno di corso, per un totale di 25 (venticinque) specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso

università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 165 (Piano di studi e di addestramento professionale). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 164, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 163, comma 2, e gli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo e specificati nelle tabelle A e B, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in pediatria, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in pediatria nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti comma 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 166 (Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio). 1. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 167 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionale specifici riportato nella tabella B.

Art. 168 (*Protocolli di intesa e convezioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in pediatria e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 169 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in pediatria (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Tabella A

AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di

acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediateriche.

Settori:

- E09A Anatomia
- E09B Istologia
- E05A Biochimica
- F06A Fisiologia
- F03X Genetica medica

B - Area di fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.

Settori:

- F03X Genetica medica
- F04A Patologia generale

C - Area di medicina di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria, comprese citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunematologia e diagnostica per immagini.

Settori:

- F03X Genetica medica
- F04B Patologia clinica
- F05X Microbiologia e microbiologia clinica
- F06A Anatomia patologica
- F18X Diagnostica per immagini

D - Area di pediatria generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e sub-specialistiche.

Settori:

- F19A Pediatria generale e specialistica
- F14B Neuropsichiatria infantile
- F08C Chirurgia pediatrica ed infantile
- F16A Malattie dell'apparato locomotore
- F14X Malattie dell'apparato visivo
- F15A Otorinolaringologia
- F17X Malattie cutanee e veneree

E - Area di pediatria di comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità con le patologie che possono derivarne, riguardo sia agli aspetti clinici che a quelli relazionali.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

F - Area di pediatria preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

G - Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

H - Area di nutrizione e dietetica pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

I - Area di neonatologia e terapia neonatale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle più comuni condizioni a rischio dei neonati; deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e sapere intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F20X Ostetricia e ginecologia

L - Area di broncopneumologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

M - Area di cardiologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F09X Chirurgia cardiaca

N - Area di endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia e delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

O - Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastroenterologico del pancreas e del fegato in età pediatrica.

Settori:

F07D Gastroenterologia

F19A Pediatria generale e specialistica

P - Area di nefrologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e delle malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

Q - Area di allergologia ed immunologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

R - Area di ematologia ed oncologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche; deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.

Settore:

F19A Pediatria generale e specialistica

S - Area di neurologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico in età pediatrica.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

T - Area di adolescentologia.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica

F19B Neuropsichiatria infantile

Tabella B

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

a) aver eseguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

b) aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico complessivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;

c) aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale, dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

d) aver seguito almeno 50 casi di adolescenti, dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

e) aver seguito almeno 200 casi clinici dei quali, almeno 10 devono comprendere ciascuno, i seguenti tipi di patologie: malattie dell'apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia ed immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive in età pediatrica e malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve avere fatto pratica per l'indirizzo di:

A) Pediatria generale - Pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattie del bambino, all'approccio della patologia acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica.

B) Adolescentologia - Tecniche di colloquio, valutazione dell'accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche.

C) Allergologia e immunologia pediatrica - Valutazione del sistema immunitario, diagnostica e terapia delle malattie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.

E) Cardiologia pediatrica - Gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in Day Hospital.

F) Endocrinologia pediatrica - Gestione globale e follow-up del malato con patologie endocrine e metaboliche, trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini.

G) Gastroenterologia ed epatologia pediatrica - Diagnostica di laboratorio, endoscopica, laparoscopica, istopatologica e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenteriche ed epatiche, nutrizione clinica artificiale e parenterale, terapia farmacologica e riabilitativa, terapia chirurgica e dei trapianti d'organo.

H) Nefrologia pediatrica - Gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e acquisita, trattamento conservativo e dialitico dell'insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, Day-Hospital nefro-urologico.

I) Neonatologia e terapia intensiva neonatale - Follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali o patologici, assistenza al neonato sano, pretermine e patologico, terapia intensiva neonatale, trasporto neonati a rischio.

L) Neurologia pediatrica - Scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed neurologiche ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in neurologia pediatrica.

M) Oncologia ed ematologia pediatrica - Scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

N) Pediatria di comunità - Monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening ed i bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e

sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica.

O) Reumatologia pediatrica - Epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 ottobre 1995

Il rettore: STRASSOLDO

95A6769

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1995), coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1995, n. 480 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia, degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282». Il D.L. n. 282/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995).

Art. 1.

1. **N** contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 35.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», è il seguente: «18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere».

b) Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, recante: «Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», è il seguente: «1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991».

c) Il testo dell'art. 3, comma 6, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia», è il seguente: «6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali».

d) Il testo dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», è il seguente:

«Art. 12 (*Fondo perequativo per le camere di commercio*). — 1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.

2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.

3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e

dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.

5. Le disposizioni dell'art. 15-*quinquies* del decreto-legge 23 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

e) L'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione ha evidenziato che il 76,4 per cento dei danni si concreta nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti. Il testo dell'art. 1 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutati in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

1. All'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,».

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:

«6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia

in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività: L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio.

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», come sopra modificato è il seguente: «3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8».

b) Il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», era il seguente: «6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività».

Art. 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'articolo 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Riferimenti normativi:

a) La legge 25 agosto 1991, n. 287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1991, reca: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi».

b) Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 287/1991, citato alla nota a) di questo articolo:

«1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'eserci-

zio sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. - 3. (Omissis).

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative — e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera sd), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni — sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale — fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico».

c) Il testo dell'art. 6 della legge n. 287/1991, citato alla nota a) di questo articolo, è il seguente:

«Art. 6 (Commissioni). — 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

- a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da un funzionario delegato dal questore;
- c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
- d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
- f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
- g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:

- a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
- c) da un funzionario delegato dal prefetto;
- d) da un funzionario delegato dal questore;
- e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
- f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;

i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

d) Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere c), della legge n. 287/1991, citata alla nota a) di questo stesso articolo, è il seguente: «c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

e) Il D.M. 4 agosto 1988, n. 375, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario al n. 20: del 31 agosto 1988.

Art. 3-bis.

1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data di registrazione.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: «5 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».

Riferimenti normativi.

a) Il testo dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante: «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari», è il seguente:

«Art. 1. — Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione è quindicennale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.

Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000».

b) Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

c) Per l'art. 1, secondo comma, della legge n. 77/1955, si veda la nota a) di questo stesso articolo.

d) Il testo dell'art. 2 della legge n. 77/1955, citata alla nota a) di questo stesso articolo, è il seguente:

«Art. 2. — I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento».

e) Il testo dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 77/1955, citata alla nota a) di questo stesso articolo, come sopra modificato, è il seguente: «Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 60 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'art. 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietenzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento».

Art. 3-ter.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fidejussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali. Le suddette camere di commercio provvedono al pagamento dei relativi interessi esclusivamente con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 2, della legge n. 580/1993, citata alla nota a) all'art. 2, è il seguente:

«Art. 2 (Attribuzioni). — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative, per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique insente nei contratti.

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza».

Art. 3-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «siano iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «siano iscritte».

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dei commi 1 (come sopra modificato) e 2 dell'art. 22 della legge n. 580/1983, citata alla nota a) dell'art. 2:

«1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori».

Art. 3-quinquies.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

«2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni».

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge n. 287/1991 citata alla nota a) all'art. 3, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, era il seguente: «2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge».

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6834

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta Scarl Parimacoop sede in Bologna unità di Bologna e unità in provincia di Bologna.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scarl Parimacoop sede in Bologna unità di Bologna e unità in provincia di Bologna, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta S.p.a. Pirelli Cavi sede in Milano unità di Battipaglia (Salerno) e Livorno Feraris (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli Cavi sede in Milano unità di Battipaglia (Salerno) e Livorno Feraris (Vicenza), per il periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 21 novembre 1994.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Sawam Trasmissioni sede in Storo (Trento) unità di Storo (Trento).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sawam Trasmissioni sede in Storo (Trento) unità di per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a. Società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini sede in Roma unità di Sangemini.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini sede in Roma unità di Sangemini, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 23 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995, della ditta S.r.l. O.M.E.S. Officine Meccaniche ed Elettromeccaniche di Servola sede in Trieste unità di Trieste.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.E.S. Officine Meccaniche ed Elettromeccaniche di Servola sede in Trieste unità di Trieste, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli sede in Tolentino (Macerata) unità di Uffici di Tolentino (Macerata), unità di Tolentino (Macerata).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli sede in Tolentino (Macerata) unità di Uffici di Tolentino (Macerata), unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta Scarl Unicoop Cooperative tra Consumatori Riunite Valdicecina-Valdera sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) unità di Lardello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa), ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scarl Unicoop Cooperative tra Consumatori Riunite Valdicecina-Valdera sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) unità di Lardello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa), ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994, della ditta S.p.a. Lovere Sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini Siderurgica S.p.a. sede in Lovere (Bergamo) unità di Pisogne (Brescia).

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lovere Sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini Siderurgica S.p.a. sede in Lovere (Bergamo) unità di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 30 dicembre 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta Scari Consorzio Agrario Interprovinciale di Treviso e Belluno sede in Treviso unità di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso.

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993, con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scari Consorzio Agrario Interprovinciale di Treviso e Belluno sede in Treviso unità di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. AMC-Sprea sede in Milano unità di Borsano di Busto Arsizio - Castelseprio - Venegono Superiore (Varese).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AMC-Sprea sede in Milano unità di Borsano di Busto Arsizio - Castelseprio - Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli sede in Berzo Inferiore (Brescia) unità di Berzo Inferiore (Brescia).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli sede in Berzo Inferiore (Brescia) unità di Berzo Inferiore (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995, della ditta S.p.a. Unisys Italia sede in Milano unità di Milano e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia sede in Milano unità di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 24 marzo 1994.

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia sede in Milano unità di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 24 settembre 1994.

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 14 settembre 1994 al 13 giugno 1995, della ditta S.p.a. Itca sede in Milano unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari).

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itca sede in Milano unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itca sede in Milano unità di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Olmo Motors sede in Bergamo unità di Caronno Pertusella (Varese).

TAVOLA A

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Indagine sull'attuazione della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7/95 del 26/3/1995, concernente l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche (1)

Comparto (a)

Amministrazione _____

(descrizione)

Uffici Centrali

Uffici Periferici

Articolazione dell'orario di servizio	Numero Uffici Centrali Interessati	Numero Uffici Periferici Interessati	Totale Uffici Interessati	Note
Orario di servizio settimanale articolato su 5 giorni • antimeridiano dalle ore ____ alle ore ____ orario di apertura al pubblico dalle ore ____ alle ore ____ • pomeridiano dalle ore ____ alle ore ____ orario di apertura al pubblico dalle ore ____ alle ore ____				
Totale				
Orario di servizio settimanale articolato su 6 giorni • antimeridiano dalle ore ____ alle ore ____ orario di apertura al pubblico dalle ore ____ alle ore ____ • pomeridiano dalle ore ____ alle ore ____ orario di apertura al pubblico dalle ore ____ alle ore ____				
Totale				
In complesso				

(1) Situazione al 15/10/1995

- (a) Comparto 1 - Ministeri
 Comparto 2 - Enti Pubblici non Economici
 Comparto 3 - Enti Locali
 Comparto 4 - Azienda Autonoma
 Comparto 5 - Sanità
 Comparto 6 - Enti di ricerca
 Comparto 7 - Università

TAVOLA B

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Indagine sull'applicazione della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/95 del 23/3/1995, concernente l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche (1)

Comparto (a)

Amministrazione

(descrizione)

Personale in servizio presso gli Uffici Centrali

n.

Personale in servizio presso gli Uffici Periferici

n.

Articolazione dell'orario di lavoro	Numero dipendenti interessati in servizio presso gli Uffici Centrali	Numero dipendenti interessati in servizio presso gli Uffici Periferici	Totale dipendenti pubblici	Numero di Uffici interessati	
				Centrali	Periferici
• Orario di lavoro solo antimeridiano					
• Orario di lavoro antimeridiano e pomeridiano					
- con 1 rientro settimanale					
- con 2 rientri settimanali					
- con 3 rientri settimanali					
- con 4 rientri settimanali					
- con 5 rientri settimanali					
• Situazioni particolari per:					
- Portatori di handicap					
- Lavoratori madri/padri					
- Attività di volontariato					
TOTALE					

(1) Situazione al 15/10/1995

- (a) Comparto 1 - Ministeri
Comparto 2 - Enti Pubblici non Economici
Comparto 3 - Enti Locali
Comparto 4 - Aziende Autonome
Comparto 5 - Sanità
Comparto 6 - Enti di ricerca
Comparto 7 - Università

95A6787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 novembre 1995

Dollaro USA	1587,91
ECU	2067,46
Marco tedesco	1129,38
Franco francese	327,44
Lira sterlina	2477,93
Fiorino olandese	1008,26
Franco belga	54,931
Peseta spagnola	13,133
Corona danese	291,25
Lira irlandese	2548,75
Dracma greca	6,816
Escudo portoghese	10,769
Dollaro canadese	1173,01
Yen giapponese	15,648
Franco svizzero	1396,33
Scellino austriaco	160,48
Corona norvegese	255,91
Corona svedese	239,94
Marco finlandese	377,80
Dollaro australiano	1172,67

95A6881

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 1° febbraio 1993, dipendenti della Consorzio Bivona, con sede in Agrigento, impegnata nei lavori di trasformazione dell'ex antitracomatario in ospedale generale I lotto, cantiere di Bivona (Agrigento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 1° maggio 1993 all'8 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 18 novembre 1993, dipendenti della S.c. a r.l. Cilento, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di ristrutturazione e canalizzazione degli schemi idrici del Bussento, Elce e Faraone II lotto, cantiere di Casalvelino (Salerno).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 15 aprile 1993, dipendenti della S.c. a r.l. La Sorrentina, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione della variante alla s.s. 145 «Sorrentina», tra i km 11,600 e 14,000, cantiere di Castellammare di Mare (Napoli).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 1° marzo 1993, dipendenti della S.p.a. Rizzani De Eccher, con sede in Udine, impegnata nei lavori di costruzione di impalcati per viadotti ferroviari, linea F.S. Palermo-Messina tratto Patti-Terme Vigliatore, cantiere di Oliveri (Messina).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 agosto 1993.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 agosto 1993 al 5 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 14 settembre 1992, dipendenti della S.p.a. Co.Me.Na., con sede in Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli, cantiere di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 14 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 ottobre 1993, dipendenti della S.p.a. Co.Me.Na., con sede in Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli, cantiere di Napoli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 aprile 1994 al 9 luglio 1994.

95A6792

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa recante: «Conferimento di decorazioni al valor militare»
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 23, prima colonna, prima dell'ultimo capoverso che così inizia: «Al sold. Francesco Filogamo, nato il 22 aprile 1971 a Villaricca (Napoli), ...», deve essere inserito: «*Croce al valor militare*».

95A6831

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 2 6 9 0 9 5 *

L. 1.300